

Marco Folin

Il governo degli spazi urbani negli statuti cittadini di area estense

[A stampa in in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 337-366 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

Ferrara, maggio 1173: sotto la guida di un notaio, un gruppo di lapicidi e scalpellini affigge sulla fiancata meridionale del duomo un certo numero di lastre di marmo su cui era stato laboriosamente inciso, copiandolo da un originale in pergamena, il testo dei più importanti decreti emanati dal consiglio comunale¹. Si tratta di una delle prime – certo la più monumentale – compilazioni statutarie di un comune italiano, inscritta sulle pareti della più eminente fabbrica cittadina, cuore dell'identità municipale; e la portata simbolica dell'evento era tale che ancora un secolo dopo, negli statuti del 1287, si prescriveva al podestà cittadino di vigilare a che lo spazio prospiciente quei muri rimanesse sempre sgombro e libero all'accesso di chiunque². Esattamente tre secoli dopo, nel 1474, il duca Ercole I d'Este stabilì di demolire i portici sotto cui si trovava l'antica iscrizione epigrafica – ormai seminterrata e praticamente illeggibile – edificando al loro posto una loggia di sua 'invenzione', scandita da archi a tutto sesto: primo tassello di un programma di riqualificazione complessiva della piazza ispirato a canoni vitruviani, poi culminato nella decorazione della facciata della corte con i busti dei Cesari e nella costruzione di prospetti porticati sugli altri lati della piazza e sulle relative vie d'accesso. Contemporaneamente, il duca avrebbe promosso la pubblicazione a stampa dei nuovi statuti cittadini riformati una ventina d'anni prima ad opera di suo fratello Borso³.

Difficile trovare una vicenda più emblematica della fortissima consapevolezza dei regimi comunali prima, signorili poi, della necessità di dare un'espressione tangibile e concreta alle proprie pretese normative, cercando di fissarle almeno in parte nella forma fisica della città. Di qui tutta una serie di provvedimenti di legge che avevano come oggetto l'assetto materiale degli spazi urbani; di qui le resistenze che tali disposizioni suscitavano fra chi per un motivo o per l'altro avversava il regime al potere, e che si intrecciavano ai conflitti d'interesse alimentati dalla composita, frammentata, geografia della proprietà urbana. Di qui, ancora, il bisogno di sviluppare istituzioni e pratiche di governo che permettessero di regolare questo campo di tensioni dando voce ai diversi soggetti politici e sociali cittadini, pur sottolineando le asimmetrie che caratterizzavano la distribuzione del potere dentro le mura. Nulla di originale o particolarmente specifico, in proposito, a Ferrara, Modena e Reggio, unite dal comune destino di soggezione alla Casa d'Este: ciò che ne rende particolarmente interessanti le vicende, posto l'unico punto d'arrivo, è la rispettiva eterogeneità prima della dedizione agli Estensi (per altro avvenuta in momenti molto distanti: nel 1240 a Ferrara, nel 1336 a Modena, nel 1409 a Reggio). Le varie compilazioni statutarie redatte nelle tre città fra la fine del Duecento e i primi del Cinquecento

¹ Cfr. FRANCESCHINI A., *I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti in luce nella cattedrale*, Ferrara 1969.

² «Quod porticales extra episcopatum facti et iusta episcopatum manuteneantur et reaptentur per potestatem quociens opus ferit, et ibi fiant banca et teneantur expedita [...] Et nullus neque aliquis alius debeat habere tabulam neque banchum sub porticalibus neque aliquam stationem et fiant banca ubi non sunt» (*Statuta Ferrariae. Anno MCCLXXXVII*, a cura di Montorsi W., Ferrara 1955 [d'ora in poi Fe1287], VI:30).

³ Cfr. *Statuta civitatis Ferrarie*, Ferrara 1476 (Biblioteca Estense, Modena, Classe Ferrarese, Ms alpha D.4.6 [d'ora in poi Fe1476]). Sul programma di riqualificazione della piazza del duomo di Ferrara, cfr. ROSENBERG C., *The Este Monuments and Urban Redevelopment in Renaissance Ferrara*, New York 1997, pp. 110-16; TUOHY T. J., *Herculean Ferrara. Ercole d'Este and the Invention of a Ducal Capital*, Cambridge 1996, pp. 53-120; e FOLIN M., *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Bari 2001, pp. 250-61.

permettono così di osservare – all'interno di una regione storica relativamente circoscritta – un ampio spettro di variabili possibili nei processi di transizione dal Comune al Principato, ponendo alle fonti alcuni interrogativi di fondo sulle strategie urbane dei regimi comunali e sul relativo orizzonte ideologico.

1. La disciplina 'urbanistica' negli statuti di Ferrara, Modena e Reggio.

A considerare nel loro complesso i codici statutari redatti a Ferrara, Modena e Reggio lungo il tardo Medioevo non si può fare a meno di rilevare un fattore assolutamente macroscopico: e cioè la straordinaria rilevanza, se non altro a livello quantitativo, delle norme emanate in questo periodo in materia di localizzazione, tutela, destinazioni d'uso – in una parola, governo – degli spazi urbani⁴. Negli statuti di Ferrara del 1287 le rubriche dedicate a regolare l'assetto delle infrastrutture edilizie in città e nel distretto sono 251 su 851 (pari quasi al 30%); analogamente, a Reggio negli statuti del 1266 si trovano 108 rubriche per così dire 'urbanistiche' su 438 (25%); a Modena, nel 1327, alla gestione di acque e strade erano dedicate addirittura 471 rubriche su 1046, pari al 45%. In ognuna delle città – oltre alle varie norme sparse che miravano a disciplinare la distribuzione topografica delle attività artigianali e commerciali dentro la cinta di mura – era stato anche redatto un libro specificamente dedicato alla cura di «dugales, fossae, fossati, viae et similia» (a Reggio), agli «aggeres» e ai «laborerii» in città e nel contado (a Ferrara), ancora all'organizzazione dei 'lavoreri' (a Modena), in cui si codificava più o meno organicamente il regime di tutela degli argini e dei canali, dei ponti e delle strade, delle piazze e delle fontane: come e con che scadenze dovessero svolgersi i lavori di manutenzione, e a spese di chi; a quali ufficiali incombesse la sorveglianza sul rispetto delle consuetudini e dei nuovi provvedimenti emanati dal Comune; quali procedure andassero seguite per dirimere le frequenti contese in materia.

Certo, in queste rubriche si sovrapponevano istanze anche molto diverse fra loro, dalla salvaguardia del territorio alla gestione dei circuiti di scambio e di approvvigionamento annonario, dalla regolamentazione del decoro urbano alla tutela dell'igiene pubblica – tanto che sarebbe del tutto anacronistico riferirsi ad esse in termini di normativa 'urbanistica' in senso stretto⁵. Per altro, negli statuti il governo degli spazi urbani si intrecciava inestricabilmente con quello del territorio rurale – né altrimenti poteva essere in città ancora parzialmente costruite su canali e che dall'equilibrio idrografico per più motivi dipendevano. Ma anche a circoscrivere l'attenzione solo sulle rubriche dedicate

⁴ In particolare, si fa qui riferimento a: per Modena, *Respublica mutinensis (1306-1307)*, a cura di Vicini E. P., Milano 1929-1932 (*Corpus Statutorum Italicorum*, 11, 14, n.s., 1, 4) [d'ora in poi Mo1306]; *Statuta civitatis Mutine (1327)*, a cura di Campori C., Parma 1864 [d'ora in poi Mo1327]; *Statuta comunis Mutine spectantia ad officium iudicis super victualibus et extraordinariis deputati, 1327-1521* (Archivio Storico Comunale di Modena, Camera Segreta, reg. 7); *Statuta Mutine reformata, 1420* (*ibid.*, reg. 10); *Statuta Mutine reformata, 1420*, con provvigioni fino al 1495 (*ibid.*, reg. 11 [d'ora in poi Mo1420]); *Statuta Mutine reformata, Modena 1487* [d'ora in poi Mo1487]; *Libri quinque statutorum inclytiae Civitatis Mutinae, Modena 1547* [d'ora in poi Mo1547]; *Libri quinque statutorum inclytiae civitatis Mutinae, cum reformationibus, additionibus, ac tribus locupletissimis indicibus, denuo in lucem aeditis, Modena 1590* (riedizione del codice precedente con poche variazioni). Per Reggio *Statuti del 1265* (Archivio di Stato di Reggio, Archivio del Comune, parte I, Statuti 1 [d'ora in poi Re1265]); *Statuti del 1311* (*ibid.*, Statuti 3 [d'ora in poi Re1311]); *Statuti del 1411* (Biblioteca del Senato, Roma, Statuti Ms 77 [d'ora in poi Re1411]); *Statuta magnificae communitatis Regii, Reggio 1501* (poi ristampati nel 1582 da Ercoliano Bartoli [d'ora in poi Re1501]). Per Ferrara, oltre alle già citate compilazioni del 1287 e del 1476, cfr. *Statuta civitatis Ferrariae, 1456* (Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara, MS Classe I, n° 729); *Statuta provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata cum novissimis provisionibus pro litium diuturnitatibus praecedendis, Ferrara 1534*; *Statuta urbis Ferrariae nuper reformata, Ferrara 1567* (riedizione del codice precedente con poche variazioni [d'ora in poi Fe1534]). Per un prospetto dei codici statutari delle tre città estensi, cfr. *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di Vasina A., Roma 1998, II, pp. 25-37; 101-14 e 197-226; *I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI)*, a cura di Campanini A., Bologna 1997, pp. 24-29; e Fe1287, pp. CXXXVII-CXXXIX.

⁵ A questo proposito, illuminanti le osservazioni di TAFURI M., «Roma instaurata». *Strategie urbane e politiche pontificie nella Roma del primo Cinquecento*, in *Raffaello architetto*, a cura di Frommel L.-Tafuri M.-Ray S., Milano 1984, p. 64.

all'area racchiusa entro le mura e alla fascia immediatamente circostante costituita dai borghi, come si farà nelle pagine che seguono, l'impressione che si ricava è quella di un'impetuosa attività edilizia promossa o comunque svolta sotto l'egida del Comune e dei gruppi sociali che vi si riconoscevano: ciò che non si manifestava solo in provvedimenti contingenti, ad hoc (che certo negli statuti due-trecenteschi costituiscono ancora la maggior parte delle rubriche), ma anche in alcune importanti disposizioni di carattere generale. A Modena, per esempio, nel 1327 si prescriveva che in tutti i centri del distretto le case dovessero essere coperte da coppi; che tutti i ponti comunali in città e nei borghi fossero ricostruiti in pietra – «ad evitanda inutilia dispendia pontium de lignis» – e che il podestà fosse dotato di fondi specifici per finanziare almeno una parte dei lavori, a cui erano inoltre destinate le corvées dei comitatini⁶. E, ancora, si stabiliva che entro un anno tutte le vie intorno al fossato circostante le mura dovessero essere acciottolate, e che parimenti acciottolate entro quattro anni fossero tutte le principali strade del distretto; in quest'ultimo lasso di tempo andavano selciati pure tutti gli slarghi e le cosiddette «piazzole» della città⁷.

Provvedimenti analoghi, e altrettanto ambiziosi, si riscontrano nello stesso torno di tempo anche nelle altre città qui considerate: e pure in questi casi – che si trattasse della costruzione di una chiesa finanziata dalla comunità o della sopraelevazione di un sacro «ad utilitatem sepulturae omnium defunctorum» come a Ferrara, oppure dello scavo di un naviglio come a Reggio⁸ – i legislatori comunali non si limitavano a formulare generici auspici di intervento, ma stabilivano impegni di spesa, precisavano responsabilità e condanne per i contravventori, definivano competenze amministrative e procedure giudiziarie di composizione delle controversie. Sulla base delle rubriche statutarie, insomma, sembra delinearci un ambito d'azione non episodico da parte degli organi di governo dei regimi comunali, e anzi teso coscientemente ad avviare rilevanti processi di trasformazione degli spazi urbani, non solo tramite ambiziose campagne di lavori pubblici, ma anche e soprattutto per mezzo della creazione di una serie di strumenti istituzionali e giuridici in grado di garantire un livello di risorse e consenso sufficiente per condurre in porto le imprese desiderate. Prima ancora di aprire grandi cantieri edilizi o di stabilire embrionali standards di decoro, infatti, bisognava disporre dei fondi necessari a finanziare le iniziative di abbellimento della città, e dunque elaborare dei criteri condivisi di ripartizione degli oneri relativi: a chi spettava pagare l'opera di manutenzione delle vie pubbliche in città e nel distretto? E la selciatura di una piazza, o il restauro di una fontana? In base a quali priorità poteva giustificarsi un esproprio, o l'obbligo di apportare migliorie su fondi ed edifici di proprietà privata? Dove correvano le sottili linee di discriminazione che segnavano i confini fra gli interessi collettivi e i diritti dei particolari, e a chi spettava giudicare nel merito?

⁶ Cfr. Mo1327, V:222; cfr. anche *ibid.*, V:24 e 258. Quanto all'obbligo secondo cui «quilibet qui habet domum in aliquo castro districtus Mutine debeat habere coperturam de copis vel planis», cfr. Mo1327, IV:70; norma analoga si trovava a Ferrara già mezzo secolo prima: cfr. Fe1287, II:223 («Quod aliqua domus palleata seu de storiis coperta non sit in civitate Ferrarie»).

⁷ «Quod quelibet villa, locus vel castrum districtus Mutine teneantur et debeant partem stratarum sibi designatam et terminatam pro comuni Mutine facere et fieri facere et inglarare et reaptare prout terminate et designate sunt»; Mo1327, V:72; «Civitas Mutine infra foveas tota et plazole eiusdem debeant tavellari hinc ad quatuor annos per homines habentes capud ad stratam seu vias vel plazolas, tavellando quelibet porta quartam partem quolibet anno»; *ibid.*, V:101; «Ad ornamentum civitatis Mutine ordinamus quod vie fovearum civitatis Mutine debeant levare et inglarari [...] et in ipsis viis debeant fieri pro comuni Mutine pontes de lapide et calcina, longi ad minus per decem brachia, et qui habeant alas longas ad minus per septem brachia ab utraque parte ne via diruatur et devastetur infra duos pontes» (*ibid.*, V:303; cfr. anche V:120, 326, 343). Analoga norma a Reggio: Re1501, II:16 («De stratis et seu contratis civitatis Regii tavellandis»).

⁸ Per Ferrara, cfr. Fe1287, II:122 («Quod ecclesia fratrum Minorum debeat maiorari»); II:123 («Quod ecclesia Sancti Andree»); V:49 (Sacra Sanctae Iustinae allevare de terra). Quanto al naviglio reggiano, cfr. Re1311, *Statuta nova*, 51 («De navigio fiendo»).

Si andava così gradualmente elaborando la nozione di ‘utilità pubblica’, che non a caso – proprio mentre letterati come Giovanni di Salisbury facevano di nuovo circolare il nome dei Classici fra gli uomini di diritto e di governo – ricorre molto di frequente nelle arenghe delle nostre rubriche⁹. Non che gli statuti offrano, a questo riguardo, enunciati espliciti o sistemazioni organiche della materia: vi si trovano però gruppi di provvedimenti abbastanza coerenti, imperniati sulla netta distinzione fra le aree destinate a fruizione collettiva, su cui di fatto si concentravano gli interventi normativi comunali, e quelle riservate all’uso privato, rispetto a cui la legislazione statutaria rimaneva invece praticamente muta. Salvo alcune norme sulla qualità dei materiali da costruzione (a prevenire i pericoli di incendio), negli statuti sono infatti rarissime le disposizioni relative alla forma e alla struttura dei singoli edifici di abitazione, e tutte comunque riguardanti l’aspetto esteriore delle fabbriche o il rispetto di determinati obblighi di buon vicinato: la possibilità o meno di costruire poggioli in certe vie, la cura dei portici, il divieto di tenere vasi alle finestre, il mantenimento di dati spazi di rispetto dove far refluire le acque di scarico¹⁰. Viceversa, come si dovessero organizzare gli spazi abitativi o lavorativi dietro a porte e finestre era un argomento che non pareva sollecitare il minimo interesse agli occhi dei rettori della città: come nel caso delle liti domestiche, su cui gli statuti si dichiaravano non competenti a intervenire, così la giurisdizione del Comune si arrestava sulle soglie di casa¹¹.

Ben diverso il discorso per quanto riguardava le piazze e le strade, i portici e le «androne», i pozzi e le fontane, gli argini e gli scarichi: tutti elementi dei quali era ben chiara l’utilità pubblica e dunque la necessità di stabilire dei criteri condivisi che ne disciplinassero gli usi e l’aspetto. A Ferrara, in particolare, sin dalla fine del Duecento si era stabilito che il fronte viario non potesse essere alterato in alcun modo senza una previa licenza dei vicini (in seguito, la notifica ai vicini avrebbe continuato a essere richiesta in caso di costruzioni in prossimità dei limiti di proprietà, mentre per modificare un edificio insistente su suolo pubblico ci sarebbe voluta un’autorizzazione scritta del principe)¹². Quanto ai lavori di

⁹ Sull’influenza di Giovanni di Salisbury – eventualmente mediata attraverso gli scritti di domenicani come san Tommaso o Remigio Girolami – sull’immaginario cittadino tardomedievale, cfr. FRUGONI C., *Una lontana città. Sentimenti e immagini del Medioevo*, Torino 1983, pp. 137-208, e in particolare 189-90. Quanto al ricorrere della nozione di ‘utilità pubblica’ nelle rubriche statutarie, fra i molti esempi possibili cfr. Fe1287, V:14 («statuimus pro comuni utilitate civitatis Ferrarie et pro ignis terribilis periculo evitando quod putei contractarum Ferrarie reaptentur et caventur et remudentur»); e Mo1547, V:128 («Ordinamus ad utilitatem publicam quod dominus iudex victualium debeat et teneatur manutenere civitate Mutine bene salegatam [...] et dominus iudex diligentiam ac curam praestare teneatur quod omnino talia exequantur pro decore civitatis et utilitate habitantium in ea»).

¹⁰ Cfr. Fe1287, V:26 («Quod nemini liceat habere necessarium inter se et vicinum nisi in suo murro unum pedem relinquat»; ripetuta con qualche variazione in Fe1534, VII:16: «nemini liceat [...] habere et tenere sedile, vel latrinam aliquam, nisi inter murum suum et murum consortis sui, sive vicini, sit androncella latitudinis unius pedis vel circa, et illa putredo currat quo potest, dummodo sit cooperta et absconsa ne foetorem reddat»); per i poggioli, cfr. Mo1547, V:121 («De podiolis»); per i vasi, cfr. Fe1287, V:44 («De çardinis non standis supra viam comunis»); e Fe1534, VII:17 («De zardinis et vasis non tenendis ad fenestras»). Quanto ai materiali da costruzione, vedi *supra*, nota 6; e Re1311, *Consuetudines*, 17 («Quod nullus teneat sestoria vel megarioris in clausenda domus sue»). Più in generale, sulla normativa antincendio, vedi *infra*, testo corrispondente alle note 26-30.

¹¹ Fe1287, IV:19 («De manentibus in una domo rixantibus ad invicem»); Fe1534, III:26 («Quod commorantes in eadem domo ad invicem rixantes non possent puniri»); e Re1501, III:159 (rubrica ricalcata sulla precedente).

¹² «Statuimus quod, pro publica utilitate viarum civitatis Ferrarie et districtus, quod amodo quicumque voluerit edificare domum vel aliquid aliud, vel fossatum facere iuxta viam publicam, primo qui edificare voluerit vel fossatum facere teneatur interpellare massarium contrate vel cavarçellanum ville vel terre in cuius pertinentia fuerit res illa quam edificare voluerit [...]. Facta interpellatione massarius vel cavarçellanus teneatur ea die videre dictum opus et viam cum duobus suis antiquioribus vicinis, qui melius sint consueti uti per dictam viam» (Fe1287, V:18). Nella seguente compilazione del 1456 la norma era stata ampliata come segue: «Nulla persona cuiuscunque conditionis aut praeeminentie existat possit vel audeat de novo construere, aedificare, vel construi et aedificari facere vel ex antiquis reficere vel removeere aut quocunque modo mutare per se vel alium sepem, seraleam, murum vel parietem, fossatum, cloacam, puteum, seclarium, latrinam, fenestram, foramen vel plantas vel aliquod aliud opus vel aedificium vel laborerium cuiuscunque

manutenzione ordinaria delle opere di arredo urbano, l'idea regolativa – ormai data ovunque per acquisita ai primi del Trecento – era che le spese relative dovessero ricadere su chi ne traeva maggior beneficio, vale a dire sui frontisti nel caso di vie, portici e canali, e sui residenti nelle adiacenze nel caso di ponti, pozzi e fontane; analogamente, anche le operazioni di nettezza urbana erano a carico di «quamlibet personam civitatis per testam domus sue vel casamenti»¹³. Secondo gli stessi principi, nel distretto la cura degli argini e della rete stradale d'accesso alla città spettavano in solido agli abitanti delle ville più vicine al tratto di via o di canale interessato¹⁴. Ne dovevano nascere innumerevoli dispute, che gli statuari avevano cercato di eliminare alla radice prevedendo una casistica estremamente articolata: a Modena, ad esempio, proprio per prevenire possibili «altercationes» si era stabilito che in caso di lavori il cui esito fosse tale «quod respiciat utilitatem perpetuam» o «longo tempore duraturam» («pontem facere seu reparare, fontes construere seu restaurare, stratas salegare seu reficere, canalectas evacuare») gli oneri relativi non ricadessero sugli affittuari, bensì esclusivamente sui proprietari degli immobili; il contrario, beninteso, avveniva in caso di opere di «utilitas momentanea et brevi tempore duratura», come poteva essere la pulizia delle strade, interamente a carico degli «habitatores ad pensionem»¹⁵.

V'erano tuttavia dei casi in cui – «ad ornamentum civitatis» – i cittadini potevano essere obbligati a contribuire a ulteriori interventi di miglioria straordinaria: rifare il selciato di una via, restaurare un portico fatiscante, chiudere un vicolo maleodorante¹⁶. Di solito, gli statuti due-trecenteschi prevedevano che questo genere di interventi fosse deciso a

generis vel speciei in civitate Ferrariae vel eius burgis, in confinibus vel iuxta confines per tres pedes, nisi primo et ante omnia notificaverit et denunciaverit convicino aut consorti vel domino rei convicinae et cum eo remanserit in concordia de praedictis et quolibet praedictorum. Et si non fuerit in concordia habeatur recursus ad consules vel iudices victualium antequam laborari vel fabricari faciat [...] Nulla persona audeat vel praesumat aedificare vel aliquod opus facere aut fieri facere nec etiam incipere super via vel loco publicis aut communis Ferrariae ne etiam penes viam vel locum publicum aut communis Ferrariae, nisi primo et ante omnia habuerit licentiam ab illustrissimo domino nostro, aut de commissione ipsius a consulibus seu iudicibus victualium aut aliis commissariis ipsius illustrissimi domini nostri, qui consules aut commissarii antequam referant teneantur notificare et denunciare praedicta iudici duodecim sapientum pro interesse publico» (Fe1456, 168r-169v; poi anche in Fe1534, VII:9). Nel 1501 un'analogha disposizione sarebbe stata inserita anche negli statuti di Reggio, secondo i quali tuttavia le licenze edilizie non sarebbero state concesse dal principe, bensì dal consiglio degli Anziani (cfr. Re1501, II:69).

¹³ «Ad ornamentum civitatis Mutine ordinamus quod iudex de laboreriis teneatur quamlibet personam civitatis Mutine per testam domus sue vel casamenti compellere ad reaptandum tavellatum et refectum manutenendum, et etiam publica comunis vel viciniantiarum tavellentur eodem modo et manuteneantur ut dictum est expensis vicinorum. Et insuper faciat quod quilibet per suam testam mundare debeat et mundatam tenere qualibet septimana stratam et ruam vel plazolam, et certum bannum ponatur et auferatur, excepta strata Claudia que refitiatur et fiat expensis comunis Mutine a collumpnis extra» (Mo1327, V:345); cfr. anche *ibid.*, IV:133-134. Per Reggio, cfr. Re1311, VI:6 («De pontibus faciendis, reficiendis et manutenendis et per quos et quorum expensis»; cfr. anche Re1335, VI:8); Re1311, *Consuetudines*, 16 («Omnes persone civitatis et districtus Regii debeant conferre ad pontes et ad stratas»); *ibid.*, 74 («De purgando ante domos»).

¹⁴ «Quelibet persona cuiuslibet ville vel loci districtus Mutine habens boves teneatur ad refectionem viarum et pontium illius ville per quam utitur cum bobus et plaustris» (Mo1327, V:88); cfr. anche Re1335, VI:55 («De viis vicinalibus manutenendis et qui conferre debeant pro ipsis aptandis»).

¹⁵ Cfr. Mo1547, V:132 («Qui teneantur ad impensas pontium, stratarum, fontium et canalectarum huiusmodi»). Tanto più frequenti le ragioni di dispute, e più articolate le norme per dirimerle, in caso di manutenzione di fonti e pozzi: «omnes personae [...] habentes et quae in futurum habebunt in civitate Mutine aliquas domos sive tegetes conferre teneantur et solvere ad refectionem, reparationem, reaptationem et rumundationem illius fontis vel putei cui magis erit propinqua domus vel tegetes, mensurando cum pertica seu cum filo ab hostio anteriori domus vel tegetis, eundo per rectam viam et comodiorem usque ad fontem vel puteum qui reaptaretur» (Mo1547, V:133; la rubrica prosegue considerando casistiche complesse come quella dei proprietari di case con più usci vicini a pozzi diversi).

¹⁶ «Iudex seu officialis deputatus super laboreriis Comunis Mutine teneatur et debeat ad postulationem duorum vicinorum civitatis [...] vel ex suo officio ad postulationem cuiuslibet denunciantis facere aperire et aptare et reficere puteos omnes et fontes, et vias, foveas, canalia et pontes qui indigent refectione et que clause et occupate essent, ad expensas illorum habentium inde utilitatem et intelligantur habere utilitatem de pontibus et viis civitatis et burgorum» (Mo1327, I:128 e 182).

maggioranza dei residenti in una data strada o «cinquantina», oppure stabilito dalle assemblee di quartiere, il cui parere era vincolante per tutti gli abitanti del quartiere stesso; occasionalmente, capitava anche che fosse il consiglio comunale ad arrogarsi il diritto di imporre determinate opere di abbellimento: ma ciò doveva avvenire abbastanza di rado¹⁷. Per altro, era solo in casi relativamente circoscritti che il Comune assumeva direttamente su di sé il carico e la spesa della manutenzione ordinaria di opere pubbliche, imponendo tasse e «collette» ad hoc o deputandovi una quota degli introiti della masseria: oltre le mura e le porte cittadine – per evidenti ragioni militari e simboliche – oggetto di quest’attenzione particolare erano i sagrati delle chiese, l’invaso della piazza del duomo, alcune vie maestre il cui decoro era percepito come patrimonio di tutta la città. In questi casi, la responsabilità dei lavori non spettava alle rappresentanze di quartiere, ma direttamente al massimo rappresentante dell’autorità comunale: il podestà cittadino, ufficiale forestiero chiamato semestralmente dal consiglio o dal Signore a reggere le sorti della città¹⁸.

Questo quadro normativo implicava dunque un’ampio e continuo coinvolgimento degli abitanti nel governo degli spazi urbani: i cittadini partecipavano attivamente ai processi decisionali in merito all’assetto delle aree di fruizione collettiva sostenendone d’altro canto la maggior parte degli oneri finanziari sia sotto forma di contributi fiscali, che – soprattutto – sotto forma di prestazioni d’opera e autonomi provvedimenti di miglioria. A tutela della città di pietra si veniva così tessendo una trama di vincoli giuridici tali da subordinare i conflitti di vicinato alla nozione di «utilitas publica»; il presupposto era che la società cittadina fosse prevalentemente composta da una ben determinata categoria di persone: residenti stabili, preferibilmente proprietari delle rispettive case d’abitazione, comunque ricchi abbastanza da poter contribuire al bene comune. Di qui la norma immancabilmente ripetuta in ogni compilazione statutaria di Reggio dal 1265 al 1411, secondo cui tutte le fabbriche della città dovevano essere destinate ad alloggi residenziali; di qui ancora la proibizione assoluta di vendere o alienare qualsiasi bene immobile a forestieri che non risiedevano in città contribuendo regolarmente alle tasse e agli oneri del Comune¹⁹. Nel corso del tempo le rappresentanze di quartiere sarebbero state

¹⁷ Cfr. ad esempio Mo1327, V:101: «Quod potestas teneatur compellere vicinos tavellare quamlibet contractam civitatis Mutine ad postulationem duorum vel quatuor ex vicinis dicte contracte». Per Reggio, cfr. Re1265, VIII:51 («De tavellandis contractis si placuerit maiori parti vicinorum»; anche in Re1311, VII:13); e Re1311, *Consuetudines*, 14 («Omnes de contracta tavelare debeant si due partes hominum illius contracte fuerint in concordia»; anche in Re1335, VI:28). Quanto a Ferrara, cfr. Fe1287, II:1 (giuramento del podestà): «Et si de aliqua via que iam fuisset via publica in civitate vel districtu Ferrarie michi querela facta fuerit eam faciam aperire et apertam illam mantenebo, nisi clausa fuerit tocuis convicinie voluntate in qua ipsa fuerit».

¹⁸ Cfr. ad esempio Fe1287, V:21: «Quod cum sit utilitas omnium contratarum civitatis Ferrarie, quod quelibet contrata civitatis Ferrarie que habet viam ad Padum tenentur facere unam viam de quadrellis amplam decem pedibus altam per tres pedes usque in Padum, ut per eam possint ire et redire libere homines et femine contratarum ad accipiendum de aqua, de lignis, fenum, paleam, vinum et cetera victualia, expensis hominum omnium habitantium in dictis contratis [...] et potestas sacramento teneatur hoc observare et fieri facere»; oppure Mo1327, II:56: «Ad hoc ut peregrini transeuntes per stratam Claudiam securius ire possint ne valeant ab aliquo impediri, statuimus quod quicumque habet terram iuxta stratam [...] ad minus VIII. bibulcas, ibi debeant facere unam domum que valeat ad minus sex libras Mutine hinc ad festum sancti Petri, et eam habitare vel habitari facere. Et potestas ei predicta facere teneatur [...] et quilibet predictorum qui habuerit et fecerit domum in dictis confinibus teneatur plantari facere et allevari ibi ad minus unam minam vinee et de arboribus fructiferis competenter ad hoc ut locus congruus et pulcherrimus videatur».

¹⁹ «Statuimus et ordinamus pro bono statu et comuni utilitate civitatis Ferrarie et districtus quod aliquis civis vel habitator ipsius civitatis vel districtus [...] non possit nec debeat vendere vel alio modo alienare possessionem vel possessiones in toto vel in parte alicui forensi vel habitatori alterius civitatis vel loci nisi habita licentia a maiori consilio civitatis Ferrarie de qua constet publico instrumento. Item non liceat alicui possessiones suas predictis ad laborandum concedere» (Fe1287, VI:34; anche in Fe1534, II:98); Mo1547, III:72 («De alienatione immobilium non facenda in forenses et de poena alienantium»); Re1311, IX:9 («Quod nulla venditio alicuius rei immobilis vel alienatio possit fieri in aliquem qui non sit de iurisdictione comunis Regii»; anche in Re1335, V:71-72). Quanto alla prescrizione reggiana secondo cui «omnes possessiones, hedificia et casamenta que sunt in civitate fiant allodia», cfr. Re1311, *Consuetudines*, 23 e 25;

progressivamente esautorate di ogni autonomia decisionale a beneficio dei consigli cittadini e degli ufficiali del principe; i divieti relativi ai forestieri non sarebbero però mai stati stralciati dagli statuti: anzi, nel 1487 e nel 1547 a Modena sarebbero state emanate nuove restrizioni estese anche al distretto, che non proibivano solo la vendita, ma persino l'affitto di case a stranieri, poveri o persone comunque non in grado di fornire adeguate garanzie di solvibilità fiscale²⁰.

Beninteso, molto probabilmente la maggior parte dei provvedimenti preconizzati negli statuti era poi largamente disattesa nella pratica: a Ferrara, ad esempio, negli ultimi anni del Quattrocento la decisione di lastricare le strade circostanti la piazza del duomo, «tutt[e] fracasat[e] e pien[e] de ogni spurcicia» nonostante la stringente normativa igienica teoricamente in vigore da due secoli, suscitò fortissime resistenze e non poté essere condotta a termine che in parte²¹. Pure a Modena le norme citate non dovettero avere piena applicazione, se le fonti ci attestano unanimemente che ancora alla fine del Cinquecento la maggior parte delle strade e delle piazze cittadine non erano selciate, o lo erano così malamente da rendere necessaria una vasta campagna di lavori pubblici per portare la città all'altezza della nuova dignità di capitale dinastica²². Quanto ai divieti di alienare immobili ai forestieri, basta sfogliare le cronache del tempo per vedere quanto essi fossero chimerici: soprattutto a Ferrara, dove i primi a trasgredirli erano i principi, che amavano ostentare la propria liberalità donando sontuosi palazzi ai cortigiani più in vista del momento, indipendentemente dal loro luogo di provenienza²³. Ma non è certo per il loro essere rimaste in parte inattuato che le disposizioni 'urbanistiche' affinate dai comuni cittadini negli ultimi secoli del Medioevo perdevano (e perdono ai nostri occhi) il loro valore normativo, ideologico, di enfatica proposizione di un modello ideale di città ben regolata – non foss'altro che per la loro pretesa di definire una volta per tutte l'estensione e i confini dei quartieri e delle contrade, della piazza principale e dei borghi fuori le mura, se non addirittura il perimetro della città stessa²⁴. In questa prospettiva, gli statuti consentono di mettere in luce processi e aspetti non limitati solo allo specifico urbanistico-edilizio, ma attinenti più generalmente all'autocoscienza cittadina, all'«immagine urbana»

Re1335, V:50 e V:63; Re1392, IV:46 e IV:57 (la norma è parzialmente riportata e commentata in GUIDONI E., *Storia dell'urbanistica. Il Duecento*, Bari 1988, pp. 370-77).

²⁰ «Per obviare alli disordini et rapine che da tri anni in qua son multiplicati in gravissimo danno deli cittadini et abitanti in la città et distrecto de Modena deli loro fructi [...] guasti et rapiti [...] da persone et fameglie maxime tale da chi non se può valere, et per reprimere la improbità et audacia loro ad conservatione dela indennità deli dannificati, hanno proveduto et ordinato che qualunque habitante nel distrecto de Modena on suoi borghi che non possieda o possederà beni imobili saltem sino ala summa de lire trenta de marchexani [...] sia obligato ogni anno dare idonea cautione per tuto il mese de zenaro de satisfare ogni danno per loro et cadauno de sua fameglia fusse dato [...] Item che non sia persona alcuna terriera on forastiera che possa on debba locare on prestare case ni dare recepto on riducto in dicti borghi et distrecto a tale persone et fameglie se prima non haverano come è dicto data dicta cautione, onvero daesseno al principio che comenzarano in tale case o recepti habitare [...] Item che qualunque persona, commune, collegio et università che avesse dato case on habitatione a persone on fameglie de tale qualitate sia tenuto et obligato a licentiarle dicte persone fra'l termine de dì octo dal dì dela presente publicatione [...] Item che tuti li comuni et massari dele ville del decto distrecto siano tenuti et obligati a licentiarle deli loro communi tale persone et fameglie che habitasseno in li luochi publici de dicti communi o ville fra'l dicto termine non havendo data decta cautione» (Mo1487, *Liber provisionum*, cc. 41v-42r).

²¹ Archivio di Stato di Modena, *Particolari*, b. 1408, lettera del giudice alle vettovaglie Bartolomeo Trotti a Ercole I d'Este del 18 settembre 1490.

²² Cfr. FOLIN M., *Modena e la corte*, in *Modena 1598. L'invenzione di una capitale*, a cura di BULGARELLI M.-CONFORTI C.-CURCIO G., Milano 1999, pp. 11-38.

²³ Celebri (e puntualmente stigmatizzati dai cronisti), fra gli altri, i casi di Teofilo Calcagnini o del fuoriuscito fiorentino Diotisalvi Neroni, su cui cfr. *Diario Ferrarese dall'anno 1409 sino al 1502 di autori incerti*, a cura di PARDI G., in *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna 1928, XXIV/7, p. 58.

²⁴ «Statutum est quod confines civitatis Mutine intelligantur a porta Citanova usque ad Sanctum Leonardum iuxta viam Claudiam, et tantumdem intelligantur esse et sint ab utraque parte civitatis longe a civitate et non plus, et ponatur terminus lapideus bene magnum» (Mo1327, I:162; anche in Mo1420, I:90); per i sobborghi, cfr. Mo1547, I:31 («De suburbiis civitatis Mutine et in quantum se extendant»); per la piazza, cfr. Re1501, III:124 («Qui sunt confines platee»; rubrica che si trovava già in Re1311, *Statuta nova*, 2; e in Re1411, III:119).

che i regimi comunali intendevano affermare per controbattere l'ingerenza del principe, emulare le città vicine, avallare la propria superiorità politica sul contado²⁵.

2. Istituzioni a confronto.

In realtà, se c'è un tratto distintivo e tale da caratterizzare nel suo complesso il corpus degli statuti emanati a Ferrara, Modena e Reggio alla fine del Medioevo, questo è dato senza dubbio dall'estrema varietà di organi e pratiche di governo preposti alla cura degli spazi urbani nel corso dei secoli. Anche solo a colpo d'occhio, lo riflette la diversa distribuzione delle rubriche in materia nei libri statuari, o il lessico eterogeneo impiegato per indicare gli impianti di scarico e gli arredi delle vie, le opere di canalizzazione delle acque e quelle di lastricatura delle strade: a questo proposito sembra di avere ancora a che fare con un'attività normativa in fase pienamente sperimentale, dettata in prevalenza dall'urgere di problemi contingenti, per risolvere i quali mancavano esperienze consolidate mentre forti rimanevano le abitudini ereditate dal passato. Per quanto si possano certo individuare contatti fra le varie compilazioni statuarie (soprattutto fra Ferrara e Reggio), esito di un'evoluzione in parte parallela, non v'è dubbio che in quest'ambito gli strumenti istituzionali creati nei tre Comuni si siano trasformati profondamente fra il XIII e il XVI secolo, e secondo linee di indirizzo non sempre coerenti.

Se ne potrebbero addurre vari esempi: particolarmente esplicito è il regime di tutela dagli incendi, che nelle tre città estensi funzionava molto diversamente ancora ai primi del Cinquecento. A Modena, la normativa antincendio era posta sotto la completa giurisdizione dei due giudici delle Vettovaglie – in teoria nominati annualmente dal principe, di fatto eletti in seno al consiglio dei Conservatori con ampie competenze in materia di viabilità ed edilizia pubblica²⁶ – i quali dovevano vigilare a che in città ogni casa fosse provvista di un focolare con camino e canna fumaria, che i relativi tetti fossero di coppi ben cotti e non di paglia, che non venissero accesi fuochi per strada o in edifici non a norma²⁷. Diversa la situazione a Ferrara, dove le norme relative a cappe e camini erano meno rigide (qui gli obblighi riguardavano unicamente i proprietari di forni e fucine, tenuti però a «remondare et scopare, seu nettare» i loro «fumaroli» almeno una volta al mese²⁸): nella capitale a sbrigare le funzioni di coordinamento delle attività di prevenzione era un ufficiale di nomina ducale – il giudice della masseria –, mentre il controllo effettivo sul rispetto delle norme di legge era affidato ai massari delle contrade e ai loro coadiutori, autonomamente eletti dai quartieri cittadini²⁹. A Reggio, infine, gli statuti non facevano

²⁵ Sulla nozione di 'immagine urbana', cfr. ZANKER P., *Pompei. Società, immagini urbane e forme dell'abitare*, Torino 1993, in particolare pp. 7-14.

²⁶ Sull'ufficio dei giudici delle Vettovaglie, vedi *infra*, testo corrispondente alle note 36-38.

²⁷ «Omnes et singulae personae [...] habentes aliquas domos in civitate Mutinae vel burgis eiusdem quae non habeant caminos et focularias ad faciendum ignem in eorum domibus teneantur et debeant facere et fieri facere in eorum domibus in quibus non habent caminos et focularias cum cappa bona et sufficienti, et cum canna quae vadat supra tectum domus suae per duo brachia elevata» (Mo1547, V:141). In caso di incendio, il pronto intervento era invece demandato ai capitani delle Cinquantine – sorta di vigili di quartiere a tempo eletti dalle singole contrade e ora invece nominati dal consiglio dei Conservatori (vedi *ibid.*, V: 156-57). Quello degli incendi era uno dei pericoli più tenuti dalle società cittadine: a Modena una rubrica statutaria stabiliva che qualora un edificio fosse stato distrutto dal fuoco esso venisse ricostruito a spese della comunità (cfr. Mo1327, I:167; Mo1420, II:90; Mo1547, III:77).

²⁸ «Habentes vel habere volentes in domo sua furnum vel fusinam in civitate Ferrariae et burgis facere teneantur caminum supra furnum vel fusinam, qui caminus extendatur supra cupos et tegulas domus, vel expiret in viam vel curtile, si commode fieri possit arbitrium iudicum vel consulum ad victualia» (Fe1534, X:5); per la pulizia dei camini, cfr. anche *ibid.*, X:6. Fe1287, VI:49.

²⁹ Cfr. Fe1534, X:14 («De officio iudicis et massariorum circa inquisitiones periculorum ignis»). In caso di incendio, inoltre, i massari alle contrade dovevano sovrintendere alle operazioni di soccorso, reperendo l'acqua necessaria anche a costo di prelevarla dai privati (*ibid.*, X:11). Il ruolo di primo piano mantenuto dalle rappresentanze di quartiere in quest'ambito si manifestava anche nella norma che imponeva loro di eleggere «aliquos homines probos, bonae opinionis et famae» i quali allo scoppio di un incendio sorvegliassero gli immobili bruciati per prevenire eventuali atti di sciacallaggio («cum tempore incendiorum sub colore salvandi res ab incendio aut illas exportandi ad locum tutum multa furta ac rapinae committantur et multo plures res diabolica fraude malorum subtrahantur quam igne consumantur»; *ibid.*, X:13).

alcuna menzione di regole circa gli scarichi fumari, salvo precisare le pene previste per chi appiccava o comunque provocava un incendio in città: ne dobbiamo dedurre che la materia fosse oggetto di consuetudini la cui osservanza era implicitamente demandata ai giudici agli Argini, che fra le loro molte incombenze annoveravano anche la giurisdizione su «caminis, muris vel parietibus, fenestris, luminibus, seraliis, sepibus et etiam super aliis quibuscunque aedificiis et rebus positis vel construendis» in città³⁰.

Ordinamenti disparati, dunque, impernati ora su magistrature di quartiere di antichissima tradizione (i massari delle contrade ferraresi), ora su ufficiali di settore subordinati al consiglio municipale (i giudici delle Vettovaglie o agli Argini rispettivamente di Modena e di Reggio), ora infine su rappresentanti del principe (i giudici della masseria di Ferrara). E chiaramente i vari assetti amministrativi implicavano equilibri politici del tutto diversi, espressione dei differenti rapporti di forza che legavano il principe alle élites patrizie che si riconoscevano nel consiglio comunale: il che si traduceva, nelle tre città, in diverse pratiche di controllo sociale e in diversi margini di iniziativa riservati ai vari soggetti politici. Diviene così importante chiarire meglio l'evoluzione degli organi preposti al governo degli spazi urbani nelle tre città.

Modena.

A Modena l'istituzione di un «officium Stratarum et Navigii» risale almeno al 1306, quando ne troviamo menzione fra le prime provvigioni prese dalla *Respublica Mutinensis* subito dopo la cacciata degli Estensi: l'ufficio era costituito da due «boni mercatores» per ogni 'porta' che insieme al podestà e al capitano del popolo provvedessero «super facto stratarum et navigii per totum districtum Mutine et securitatem earum»; ad essi si aggiungevano un «officialis laicus» e un notaio «super laboreriis Communis fieri faciendis», residenti obbligatoriamente in diverse 'porte' a rotazione, che dovevano esercitare il proprio ufficio «secundum formam statutorum loquentium de eorum officis et ad salarium contentum in ipsis statutis» (evidentemente l'incarico era già stato istituito da tempo)³¹. Si trattava dunque di cariche almeno in parte emanate dalle rappresentanze di quartiere (le «porte» o «cinquantine»), cui in parte continuarono a rispondere; già nel 1327, tuttavia, il peso di queste ultime risultava chiaramente ridimensionato, riducendosi alla responsabilità sulla manutenzione ordinaria delle vie e alla vigilanza sugli ingombri abusivi di suolo pubblico³². Viceversa, nel 1327 l'ufficiale ai Lavoreri – di cui si era venuto precisando l'ampio spettro di competenze amministrative e soprattutto giudiziarie in fatto di canali, argini, ponti, vegetazione, pozzi e fontane di pubblica pertinenza – veniva rigidamente subordinato al consiglio comunale, da cui veniva eletto e dalla cui approvazione preliminare dipendeva ogni eventuale impegno di spesa³³. Chi invece poteva

³⁰ Re1501, VI:1-2 («De officio et potestate iudicis seu officialis stratarum et dugalium»); cfr. anche Re1311, *Consuetudines*, 17 («Quod nullus teneat sestoria vel melegarios in clausenda domus sue»); per le pene comminate in caso di incendio, cfr. anche Re1501, III:91 («De incendio»).

³¹ Cfr. Mo1306, p. 30; il massaro e il notaio ai lavoreri dovevano avere rispettivamente più di 40 e 20 anni, non risiedere nello stesso quartiere «et quod sequens ellectio dictorum officialium fiat in aliis portis»: il criterio dell'appartenenza a una determinata Cinquantina era dunque preponderante. Quanto agli ufficiali alle Strade, vedi *ibid.*, p. 23.

³² «Quod quelibet cinquantina teneatur facere et reficere suam partem palancati in sua porta et in sua cinquantina tantum; et quod iudex de laboreriis teneatur de mense marcii divisionem ipsius palancati fieri facere et etiam in scriptis habere et illud facere custodiri ita quod de cetero non destruat et destruentes requirat et puniat publice et privatim» (Mo1327, V:347). «Nullus claudat vel occupat vel astringat aliquam stratam vel viam publicam aut vicinalem vel aliqua alia publica Communis Mutine vel castrorum aut villarum, nec occupatam vel clausam detineat [...] et teneantur capitanei cinquantinarum civitateis Mutine et burgorum consules, nuntii et massarii cuiuslibet ville denunciare et quelibet alia persona potestati» (Mo1327, IV:90). Sui capitani delle Cinquantine, cfr. anche Mo1306, p. 95; e Mo1327, IV:24. Nel distretto mansioni analoghe assolvevano i saltari delle ville: cfr. Mo1327, II:44; e II:58.

³³ Pur con queste limitazioni, l'ufficiale ai Lavoreri – su denunce di parte o di sua propria iniziativa – poteva obbligare chiunque a «facere aperire et aptare et reficere puteos omnes et fontes, et vias, foveas, canalia et pontes qui indigent refectione et que clause et occupate essent, ad expensas illorum habentium inde utilitatem et intelligantur habere utilitatem de pontibus et viis civitatis et burgorum» (Mo1327, I:128 e 182).

vantare una considerevole libertà d'iniziativa in campo urbano era il podestà, cui spettava fra l'altro sovrintendere ai principali cantieri pubblici – un'ospizio per i pellegrini, una strada di circonvallazione delle mura, un ospedale come quello «quod dicitur Casa Dei» iniziato per opera del frate Guglielmo della Cella...³⁴ –, nonché presiedere all'effettiva realizzazione delle opere di abbellimento urbano prescritte dagli statuti (selciatura delle strade, escavo dei fossati, chiusura delle «androne» e degli scarichi privati)³⁵. Questo impianto sarebbe stato sostanzialmente recepito ancora nella successiva compilazione statutaria del 1420, in cui il podestà manteneva tutte le proprie prerogative 'urbanistiche', pur essendo ora coadiuvato da un giudice delle Vettovaglie di sua fiducia e da lui incaricato di far rispettare le norme che riguardavano la qualità delle merci e l'esercizio delle arti e del commercio, nonché di comporre le relative controversie (che comprendevano le liti di vicinato e le cause per occupazione di suolo pubblico)³⁶.

Nell'ultima revisione del 1547, tuttavia, il quadro offerto dagli statuti sarebbe ulteriormente e radicalmente mutato: mentre quasi tutte le incombenze del podestà in materia di spazi urbani venivano stralciate dalle rubriche che ne regolavano l'ufficio, i (due, non più uno) giudici delle Vettovaglie rimanevano di fatto gli unici ufficiali incaricati di vigilare sulla corretta localizzazione urbana delle attività artigianali e commerciali e sul regolare svolgimento dei mercati cittadini, sul rispetto delle norme di igiene e sulla mancanza di intralci alla circolazione stradale³⁷. Con una differenza molto significativa, però, rispetto al 1420: e cioè che ora i giudici alle Vettovaglie, pur mantenendo sostanzialmente inalterate le proprie competenze, non erano più delegati del podestà e membri forestieri della sua curia, bensì ufficiali comunali, nominati dai Conservatori in seno all'élite dirigente cittadina che proprio in quegli anni andava approfittando della travagliata situazione internazionale per negoziare con il principe inediti privilegi di ceto e una maggior autonomia di governo³⁸. Certo, il consiglio municipale era sempre stato il principale luogo di discussione e decisione in merito alle strategie di sviluppo urbano; ma negli statuti di metà Cinquecento esso veniva anche formalmente investito dell'autorità di agire

Inoltre, egli aveva la più ampia giurisdizione sull'escavo dei canali, la manutenzione degli argini, dei ponti, dei pozzi e delle fontane, la piantagione e la potatura di piante site negli spazi pubblici: in quest'ambito, per regolare il contezioso fra vicini, l'ufficiale agiva da giudice arbitrale, potendo condurre indagini ed emettere sentenze «sine strepitu et figura iuditi et omni iuris solemnitate et omni tempore et non obstantibus feriis solemnibus vel repentinis», avendo a cuore unicamente «equalitatem et iustitiam».

³⁴ «Ad hoc ut frater Guillelmus de Cella, qui incipit facere hospitale quod dicitur Casa Dei, possit illud perficere et complere et lectos et alia necessaria emere, quod potestas Mutine teneatur precise infra duos menses sui regiminis ponere ad consilium generale de providendo in aliquo dicto fratri et hospitali» (Mo1327, II:54); «Quod potestas Mutine [...] teneatur precise singulis duobus mensibus sui regiminis semel videre et circare viam sive stratam que facta est de novo iuxta faxinas civitatis Mutine inter faxinas et civitatem et pontes in ea factos – cum ipsa via sit maxime utilitatis – et ipsam viam refici et aptari, drizari et terminari ab illis personis que habent capud ibi» (*ibid.*, I:172 e V:152). Quanto all'ospizio per i pellegrini, vedi *ibid.*, II:56 (rubrica citata *supra*, nota 18).

³⁵ «Compellat potestas vicinos tavellare et sollare stratas et contratas civitatis, si hoc postulatum fuerit a vicinis, quod etiam locum habeat in porticibus. Et fatiat potestas stratas, plazolas de lignamine et lectamine, et aliis rebus expeditas tenere et tavellatum reficere ubi necesse fuerit et semel in septimana hoc videri fatiat, ad hoc ut melius observentur predicta»; durante il proprio incarico, inoltre, ogni podestà era tenuto a «facere tavellare duas contractas ad minus in qualibet porta etiam sine postulatione vicinorum, quousque tota civitas fuerit tavellata» (Mo1327, V:101). Per l'escavo dei fossati, vedi *ibid.*, IV:91 («potestas Mutine teneatur ita facere quod fovee civitatis a porta Baioarie usque ad portam Ganaceti debeant ita cavari et aptari quod aliquis non possit intrare nec exire de civitate nisi tantum per portas»); per la copertura degli scarichi, vedi *ibid.*, V:133 e 137 («omnia capita andronarum civitatis claudi debeant et murari de bono muro calcine. Et omnia privata civitatis sic claudantur et teneantur clausa ut aliqua putredo ex eis videri non possit, et hoc fieri fatiat potestas et quilibet officialis infra octo dies ad requisitionem cuiuslibet sine aliqua scriptura inde fatienda»).

³⁶ Cfr. Mo1420, I:10 («De officio iudicis Victualium»).

³⁷ Negli statuti del 1547 la materia di competenza dei giudici alle vettovaglie occupa tutto il quinto libro degli statuti; cfr. Mo1547, cc. 109r-140v.

³⁸ Cfr. FOLIN, *Rinascimento estense*, cit., pp. 89-94.

ut civitas magis decora fiat et aedificia fiant eo meliori modo quo ipsis videbitur: et maxime prohibeant ne parietes fiant de terrea per civitatem, et si aliqui reperiantur curent ut destruantur et omnino fiant de lapidibus. Habeant etiam curam viarum et stratarum civitatis, et ad ipsos spectet concedere vel retinere in communi vacua existentia in civitate ipsa³⁹.

Non si sarebbe potuto esprimere più chiaramente il diverso ruolo che il consiglio veniva ad arrogarsi nella nuova temperie politica: non più assemblea elettiva chiamata a rappresentare gli interessi collettivi del popolo modenese, bensì consesso di ceto incaricato di stabilire standards di «decoro» che tornassero a onore della nobiltà cittadina.

Reggio.

A Reggio il quadro offerto dalla prima compilazione statutaria del 1265 è analogo a quello – di poco posteriore – modenese: anche in questo caso la gestione degli spazi urbani era affidata per un verso al podestà, cui spettava la cura dei maggiori cantieri cittadini e la manutenzione della via Emilia, nonché dei canali e degli argini del distretto⁴⁰; e per altro verso a un «bonus homo et legalis» incaricato «ad videndum muros, portas et canales et pontes et palancatum et berteschas et bitifreda et tavellatas et omnia alia edificia Comunis», con l'ausilio di alcuni «milites de iustitia»⁴¹. Già nella successiva redazione del 1311, tuttavia, pur serbando il podestà gran parte delle sue prerogative, veniva introdotta la nuova figura del giudice «super dugalibus (=argini), fossis et fossatis, stratis, viis et pontibus fiendis, canalibus, zepellis, navigio et aquis fiendis, reaplandis et manutenendis»: un ufficiale, dunque, deputato specificamente alle opere di viabilità e di canalizzazione idraulica in città e nel distretto, il quale per i suoi scopi poteva servirsi delle corvées obbligatorie cui erano tenuti gli abitanti del contado⁴². Al giudice agli Argini e al podestà si affiancavano inoltre i quattro 'Dati alle Strade', cui spettava girare quotidianamente per la città multando chi intralciasse il traffico o occupasse abusivamente il suolo pubblico, mentre le operazioni di nettezza urbana restavano a carico delle singole contrade, chiamate periodicamente a eleggere due uomini per provvedere «qualiter plaçole possint et debeant purgari»⁴³.

A differenza del suo corrispettivo modenese, l'ufficio agli Argini di Reggio avrebbe conservato un ruolo di primo piano sino alla piena Età moderna, mantenendo la propria fisionomia di organo con competenze miste sull'assetto idrografico del territorio oltre che sulla viabilità e gli arredi urbani, anzi estendendo la propria giurisdizione non solo «in et super dugalibus, fossis, fossatis, canalibus, fluminibus, navigiis, cloacis, puteis, seclariis, latrinis», ma anche

super zapellis, vadis, pontibus, foraminibus, caminis, muris vel parietibus, fenestris, luminibus, seraliis, sepibus et etiam super aliis quibuscunque edificiis et rebus positis vel construendis in

³⁹ Mo1547, I:36.

⁴⁰ Re1265, IV:17: «Quod potestas teneatur ire et videre canae Scitule a bocha dicti canalus usque ad Regium cum sex sapientibus et facere aptari omnes rupturas et fraudes et biringnos et clavicas infra tres menses»; successivamente la rubrica sarebbe stata confermata salvo aggiungere ai coadiutori del podestà «dui magistri qui sciunt de aqua» (cfr. Re1266, I:63 e Re1311, I:49).

⁴¹ Cfr. Re1265, I:47; e *ibid.*, II:2 («Sacramentum militum iusticie et de modo preceptorum et de viis disgomberandis»; rubrica confermata in Re1311, II:5).

⁴² Cfr. Re1311, *Super dugalibus*, 1-19; e Re1335, *Super dugalibus*, 1 («de iurisdictione officialis deputati ad officium dugalium»), 17 («de iurisdictione officio et bayilia officialis deputati super officio dugalium») e 18 («quod officialis dugalium teneatur mandare executioni ea que statuta sunt super officio suo»). Quanto agli incarichi 'urbanistici' del podestà, cfr. Re1311, VI:1 («Quod potestas teneatur facere disgomberare stratam Regalem a porta Sancti Stephani usque ad portam Sancti Petri, cuilibet ante suum, a columpnis infra»); *ibid.*, VI:2 («Quod potestas teneatur aptari facere teralium fovee quod est extra portam Sancte Crucis»).

⁴³ Cfr. Re1311, VII:19 («De duobus hominibus elligendis in qualibet contrata qui provideant qualiter plaçole possint et debeant purgari»; anche in Re1335, *Super dugalibus*, 29). Quanto ai 'Dati alle Strade', cfr. Re1311, VII:16 («De quatuor hominibus inveniendis super viis occupatis et oppressis»); e Re1335, I:26 («De quatuor datoribus viarum elligendis in consilio generali»).

confinibus vel iuxta confines reaptandis [...] et super viis tam publicis quam vicinalibus destructis vel occupatis reaptari, manuteneri et conservari faciendis⁴⁴.

Di contro, nel corso del tempo anche a Reggio il podestà avrebbe perso tutte le proprie incombenze urbanistiche, progressivamente passate a nuove magistrature istituite ad hoc: i quattro soprastanti alle Acque, incaricati «pro defensione et conservatione» di tutte le acque comunali; i quattro provveditori agli Alloggi, deputati a predisporre «alodii et hospitii» per accampamenti militari; i «curati pontium, portarum civitatis et tectorum edificiorum Communis»; e il soprastante agli Argini, responsabile dei canali dentro la città, degli acquedotti e dei relativi argini⁴⁵. Tutti questi ufficiali erano nominati e strettamente subordinati al consiglio degli Anziani, venuto gradualmente a concentrare nelle proprie mani un estesissimo potere di indirizzo dell'attività edilizia cittadina: non solo in quanto di fatto erano gli Anziani a coordinare tutte le iniziative comunali in campo 'urbanistico'; ma anche e forse soprattutto perché era a loro che bisognava chiedere licenza per occupare a qualsiasi titolo aree pubbliche (piazze, strade, ecc.), nonché per costruire, demolire, modificare qualunque edificio ad esse prospiciente⁴⁶. In mancanza di tale licenza i

⁴⁴ Re1501, VI:1 («de officio et potestate iudicis seu officialis stratarum et dugalium»); cfr. anche *ibid.*, I:9 («de iuramento iudicis et officialis et notariorum victualium et stratarum et dugalium Regii»). In particolare, il giudice agli Argini (coadiuvato da due notai eletti semestralmente: *ibid.*, I:70) era tenuto a dirimere qualsiasi controversia «quas oriri contigerit occasione confinium, servitutum et aliorum huiusmodi inter convicinos» (Re1501, VI:2), con autorità di investigare ed emettere giudizi «summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii visa tantum veritate et re ipsa inspecta ad oculus si opus fuerit. Et hoc ad instantiam partium vel alterius earum – nisi partes ipsae vel altera earum vellent dictam causam et litem terminari cum consilio peritorum in arte, quo casu dictae partes teneantur eligere confidentes et peritos in dicta arte, iuxta quorum consilium ipse iudex terminare debeat» (*ibid.*, VI:4). Anche i 'Dati alle Strade' avrebbero mantenuto inalterata la propria fisionomia sino al pieno Cinquecento: cfr. Re1411, I:23; e Re1501, I:78 («quod singulo anno extrahantur ex bussolo quattuor cives et providi viri aetatis annorum quadraginta, quorum duo habeant officium et curam a strata Regali superius et duo a strata Regali inferius, perquirendi et videndi quascunque vias occupatas tam publicas quam privatas et denunciandi occupatores domino potestati Regii, vel iudici Stratarum, ut possit per alterum ex eis procedi contra dictos occupatores»).

⁴⁵ Sui soprastanti alle Acque, che avevano una certa autonomia di spesa, vedi *ibid.*, I:50 («possint omnes introitus pro tempore suo habendos et exigendos ex dictis aquis pro tuitione, conservatione, reparatione ac laboreris canalibus et navigiorum, ut ipsis videbitur expendere et non ultra, nisi praecedente voluntate dominorum Antianorum»). Sui provveditori agli Alloggi, *ibid.*, I:51; sull'ufficio dei Ponti e dei Tetti, *ibid.*, I:77 («pro conservatione et manutentione rastrorum et pontium civitatis, ac tectorum domorum, palatiorum, molendinorum et aliorum aedificiorum Communis Regii statuerunt quod conservatores sive massaroli qui deputabuntur ad conservationem praedictorum teneantur et obligati sint facere et manuteneri omnibus eorum laboribus, sumptibus et expensis tam de lignis et lignaminibus quam de operis et de ferramentis durante eorum officio omnes et singulos pontes et rastra ac ostia et ponticellas portarum civitatis Regii, ac etiam ipsas portas; nec non voltare et voltata manuteneri omnia et singula tecta portarum, palatiorum, stabulorum, molendinorum et domorum dicti Communis, tam in burgis civitatis quam in ipsa civitate»). Il soprastante agli Argini, infine, doveva sovrintendere ai «cavamenta et laboreria» stabiliti dal consiglio comunale, presenziandovi personalmente e curando di «dividere, partiri et mensurare partes dictorum laboreriarum et operum, et prout ei et eis imponetur et curare quod dicta laboreria, cavamenta, aggeres et viae perficiantur et perfecte et bene fiant iuxta quod ordinabitur per Communitate» (*ibid.*, I:84).

⁴⁶ Re1501, VI:25 («Quod nemini liceat aedificare, vel aliquod aedificium remove, causa reaedificandi, vel ponere aut fundare in viis, vel locis publicis, absque licentia dominorum Antianorum»): «ad obviandum ne volentes aedificare aut fundare columnas vel pilastros vel aedificium ponere aut remove, construere aut fabricare quomodocumque in viis stratis vel locis publicis civitatis et burgorum Regii [...] in damnum et praedudicium communitatis», gli statuti stabilivano «quod nulla persona cuiusvis status, conditionis, aut praesentiae audeat vel praesumat per se vel alium sive alios aedificare et seu aedificari facere, aut columnas vel pilastros ponere, vel aedificium aliquod vetus, vel novum remove, et seu apponere, causa reficiendi de novo, vel non reficiendi, nec aliqua nova fundamenta, muros, et seu aedificia nova, tam de lignaminibus quam de muris facere, et seu fieri facere, et fabricare, in et super stratis, viis, sive locis publicis, aut vicinalibus civitatis vel burgorum Regii, aut secus ipsos vel ipsa nisi expressa licentia prius obtenta a dominis potestate et Antianis civitatis Regii; quae licentia dari non possit neque valeat nisi cum causae cognitione et vocatis et auditis vicinis». Cfr. anche *ibid.*, VI:15 («De dischis, banchis et aliis rebus non tenendis in viis publicis aut porticibus»): che nessuno osasse «tenere sive affigere sive affixos tenere in viis aut porticibus civitatis Regii banchum, dischum, tabulam vel aliquid aliud propter quod impediatur et occupetur iter et via et seu strata transuentibus nisi et quatenus sit permissum per statuta vel per concessionem sibi factam per dominos Antianos Regii».

«magistri muri aut lignaminis aut quicumque alii laboratores» non potevano eseguire alcun lavoro, ed erano penalmente perseguibili per ogni infrazione⁴⁷.

Ferrara.

A Ferrara abbiamo ancora un altro modello di sviluppo: pure qui gli statuti duecenteschi attribuivano amplissime competenze in materia urbana al podestà, il quale all'atto di entrare in carica giurava fra l'altro di impegnarsi a che

aggeres et ripe Padi efficiantur et manuteneantur. Et quod pollicini divisi aggerentur, ita quod per ipsos aggeres seu per illum aggerem quilibet eque et pedes possit libere ira. Et quod scursuria mudentur et recaventur et teneantur libera et aperta [...] Et teneat in singulis duobus mensibus per me ipsum aut per unum de familia mea iudicem vel militem ire visurus aggeres et scursuria comitatus Ferrarie et districtus [...] Et dabo operam ut omnes vie et strate Ferrarie aptentur et reficiantur secundum quod fuerint ordinate tempore domini marchionis et successorum eius, et illas manutenebo. Et si de aliqua via que iam fuisset via publica in civitate vel districtu Ferrarie michi querela facta fuerit eam faciam aperire et apertam illam mantenebo, nisi clausa fuerit tocuis convicinie voluntate in qua ipsa fuerit⁴⁸.

Un ampio spettro di incarichi, dunque, che però di fatto doveva tradursi soprattutto nel coordinamento di un piccolo gruppo di uffici con mansioni più specifiche: i giudici agli Argini e i loro coadiutori, deputati alla cura delle opere idrauliche in città e nel distretto⁴⁹; i massari delle contrade, eletti a livello di vicinia per sovrintendere al rispetto delle norme in materia di circolazione e igiene pubblica all'interno della cinta muraria⁵⁰; e infine i responsabili del servizio di nettezza urbana⁵¹.

⁴⁷ «Prohibemus quod nullus magister muri aut lignaminis et quicumque alius laborator audeat vel praesumat laborare in et circa praedicta laboreria vel aliquod praedictorum laborerium quae fierent vel fieri vellent in dictis locis [...] absque licentia praedicta et nisi fuerit ibi syndicus Communis vel alius deputatus per dominos Antianos. Qui syndicus vel electus iuxta provisionem et mandatum dictorum dominorum potestatis et Antianorum ire et interesse debeat praedictis fundamentis et aedificiis noviter fiendis, ponendis et removendis ut supra et designare terminos et fines iuxta dictum mandatum» (*ibid.*, VI:25). La medesima procedura andava osservata in caso di lavori «inter convicinos aliquos», che non potevano essere neppure cominciati «nisi prius ipsi vicini confinantes fuerint concordés ad invicem de opere fiendo» (*ibid.*; in proposito, cfr. anche *ibid.*, III:130: «De poena devastantium domum sive aedificium»).

⁴⁸ Fe1287, II:1 (il paragrafo – ed è molto significativo – non sarebbe più stato ripetuto nelle successive redazioni della rubrica: cfr. Fe1476, I:5; e Fe1534, I:11-13). Oltre alla vigilanza sul portico della cattedrale, cui si è già fatto riferimento (vedi *supra*, nota 2), al podestà competeva anche far «coperiri tures Comunis que devastantur; et aptentur expensis Comunis» (Fe1287, II:175); «providere cum sapientibus de civitate Ferrarie ad manutenendum et deffendendum ripam civitatis Ferrarie et burgorum supra Padum» (*ibid.*, V:12); far osservare l'obbligo che ogni contrada facesse «tavellare» le proprie vie d'accesso al Po (Fe1287, V:21).

⁴⁹ I giudici agli Argini non avevano solo il compito di «manutenere omnes aggeres et ripas Padi civitatis Ferrarie et districtus» secondo le indicazioni espresse dal consiglio cittadino (Fe1287, V:1-3), ma anche di procedere contro chi occupava abusivamente il suolo pubblico su denuncia dei massari delle contrade (vedi *infra*, nota successiva). Quanto ai loro coadiutori, cfr. Fe1287, V:4 («Statuimus quod superstites de voluntate minoris consilii ut actenus consuetudo extitit in quolibet pollicino elligantur, quorum consilium habeat iudex aggerum quando eidem iudici pro utilitate aggerum videbitur expedire. Offitium quorum sex mensibus tantum duret circa laboreria et opera publica exequenda»).

⁵⁰ I massari delle contrade, eletti dalle assemblee di quartiere (cfr. Fe1287, VI:29), erano tenuti fra l'altro a «refficere pontes lapideos positos in suis contratis et muros duciarum diruptos et devastatos occasione remundationis ipsarum» (*ibid.*, V:6); a procurare che «omnia scursuria que sunt in civitate Ferrarie stent et teneantur libera et aperta, ita quod possint habere liberum et apertum decursum» (*ibid.*, V:5); a «remundare omnes andronellas que pertinent ad suas contratas et habeant duos vel quatuor manuales qui ipsas debeant remundare expensis illorum ad quos pertinent ipse andronelle pro rata» (*ibid.*, V:20); e infine a denunciare ogni uso abusivo di suolo pubblico: «Quod si aliquis occupaverit viam in aliqua convicinia vel fossatum vel sacratum alicuius ecclesie, vel iam occupavit a quinque annis hinc retro, teneatur massarius vel massarii illius convicinie denunciare iudici aggerum infra unum mensem postquam potestas intraverit. Et teneatur iudex aggerum, postquam fuerit ei denunciatum, vocare illum qui dicitur occupasse viam vel sacratum et facere iurare eum de veritate dicenda; et si invenerit eum occupasse faciat illum infra quindecim dies disbrigare viam vel sacratum» (Fe1287, V:22).

⁵¹ «Pro maiori sanitate hominum civitatis Ferrarie et burgorum, pro decore civitatis Ferrarie, quod duo boni homines et legales et unius notarius legalis et bonus pro quolibet quarterio elligantur quolibet medio anno,

Come a Modena, anche a Ferrara intorno alla metà del Quattrocento il sistema appare radicalmente riformato (ma non è chiaro a quando risalgano le novità, visto che tutte le redazioni statutarie precedenti al 1456 – salvo quella del 1287 – sono com'è noto andate perdute). Espunto ogni riferimento a responsabilità 'urbanistiche' del podestà, tutta la relativa sfera di competenze – controllo dell'edilizia privata, localizzazione delle attività artigianali e commerciali, manutenzione della rete viaria e delle opere di arredo urbano – veniva ora affidata a due giudici delle Vettovaglie, «quorum unus sit doctor iuris vel alias iurisperitus propter causas difficiles, que interdum occurrunt ad illud officium»⁵². Nominati direttamente dal principe, i giudici erano incaricati di investigare e punire le frodi commesse da commercianti e artigiani «in artibus sive ministeriis suis»; a loro spettava inoltre dirimere le dispute fra vicini e concedere licenza a chiunque avesse voluto «aedificare vel aliquod opus facere aut fieri facere nec etiam incipere super via vel loco publicis aut Communis Ferrariae» (ove l'intervento edilizio non avesse investito aree pubbliche – lo si è già accennato –, sarebbe stata invece sufficiente l'autorizzazione dei vicini)⁵³. A differenza di quanto previsto a Modena e a Reggio, tuttavia, negli statuti ferraresi il consiglio cittadino quasi non veniva menzionato: nella capitale estense – dove la dinastia regnava da oltre due secoli e le magistrature comunali erano state in buona misura fagocitate dagli apparati di corte – le funzioni di controllo nonché indirizzo complessivo delle strategie urbane altrove assolve dagli Anziani e dai Conservatori erano invece svolte da un uomo di fiducia del principe, il giudice dei Savi (massimo ufficiale ducale in città)⁵⁴. In altre parole, a Ferrara le decisioni in merito agli standard di decoro urbano e alle priorità in materia di lavori pubblici non erano monopolio dell'aristocrazia cittadina nella persona dei membri del consiglio comunale, bensì privilegio esclusivo del principe, che a questo scopo delegava un proprio rappresentante, spesso un cortigiano: ed erano differenze a cui corrispondevano conseguenze assai rilevanti sul piano dell'aspetto fisico della città.

Per ricapitolare, si può osservare che a cavallo fra Due e Trecento nelle tre città qui considerate – pur essendo già stato istituito un ufficio specificamente deputato ai lavori pubblici e in particolare all'opera di canalizzazione delle acque – la manutenzione ordinaria degli spazi d'uso collettivo rimaneva in buona parte di competenza delle rappresentanze di quartiere (o di villa nel distretto). La gestione dei maggiori cantieri pubblici, invece, oltre che il coordinamento complessivo delle operazioni di governo del territorio, erano prevalentemente affidati al podestà: non a caso, nel 1316 nel salone del palazzo della Ragione di Reggio venne murata – proprio sopra il tribunale podestarile – una lapide di marmo con iscritte le disposizioni statutarie sulla distanza minima che gli edifici dovevano obbligatoriamente mantenere dalla cinta delle mura cittadine⁵⁵. È anche questo contesto istituzionale e normativo che permette di comprendere il ruolo spesso determinante avuto da questo o quel podestà nella costruzione dei palazzi comunali, o più in genere nelle principali operazioni edilizie e urbane promosse dai Comuni: un aspetto,

qui procurrent ydonee et banna imponi faciant ex parte potestatis, quod quelibet persona tam secularis quam ecclesiastica teneantur et debeant remundare et remundari facere in yeme et aliis temporibus, quando sit putredo sive lutus, omni septimana semel ad terminum banni ordinatum, et ipsam putredinem sive lutum aportari facere de stratis et viis. Tempore vero estatis teneantur et debeant remundari et spaçari facere et ruscum aportari de stratis et viis ad terminum banni ordinati» (Fe1287, V:32).

⁵² Fe1456, c. 168r-v; e Fe1534, VII:8. Su questa rubrica fu chiaramente esemplata la norma corrispettiva compresa negli statuti reggiani del 1501 (Re1501, VI:2). L'ufficio delle Vettovaglie si trovava già istituito nel 1287, ma con competenze molto limitate rispetto a quelle che avrebbero assunto due secoli dopo: cfr. Fe1287, II:329 («De electione trium virorum, qui debent esse super victualibus»).

⁵³ Cfr. Fe1456, 168r-169v; e Fe1534, VII:9 (rubrica parzialmente riportata *supra*, nota 12).

⁵⁴ Sul giudice dei Savi, cfr. TURCHI L. M., *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine sec. XIV-prima metà sec. XVI)*, in *Storia di Ferrara*, VI, *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, a cura di Prospero A., Ferrara, Corbo, 2000, pp. 129-58; e FOLIN, *Rinascimento estense*, pp. cit., 60-63.

⁵⁵ Cfr. NIRONI V., *I palazzi civici di Reggio nel sec. XIV*, «Bollettino Storico Reggiano», XIV (1982), p. 55.

questo, che sotto molti punti di vista rimane ancora tutto da studiare⁵⁶. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se la circolazione dei modelli edilizi nelle città comunali seguiva o meno i circuiti di reclutamento del personale podestarile; o fino a che punto la particolare formazione culturale dei podestà si traducesse nell'adozione di specifici modelli architettonici; o ancora se in questo panorama sia possibile individuare momenti o figure precise, eventualmente tramite quel patrimonio documentario costituito dalle iscrizioni epigrafiche che istoriavano gli edifici pubblici.

Sta di fatto che a partire da un'analogia configurazione d'origine nelle tre città si riscontrano trasformazioni molto diverse: a Reggio si ha una forte continuità istituzionale, per cui l'ufficio agli Argini creato ai primi del Trecento con competenze miste in campo idraulico e stradale – a cui pur si sarebbero affiancati alcuni uffici specializzati, con funzioni però esclusivamente subordinate – avrebbe progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione anche alla sfera edilizia, di fatto rimanendo l'unica magistratura comunale ad eseguire le direttive in materia degli Anziani. A Modena e a Ferrara, viceversa, nel corso della prima metà del Quattrocento troviamo un'innovazione di grande portata: mentre l'ufficio agli Argini si specializzava in senso tecnico, riducendo il proprio raggio d'azione prevalentemente all'assetto idrografico del territorio, tutte le competenze 'urbanistiche' venivano conferite a una magistratura non nuova ma completamente rinnovata – quella dei giudici delle Vettovaglie, che venivano così ad accumulare la giurisdizione sull'edilizia privata e la tutela delle norme di igiene, la gestione dei mercati e la supervisione delle attività artigianali, la cura della viabilità e la manutenzione delle opere di arredo urbano. Non serve sottolineare l'importanza di questo trasferimento delle competenze di governo degli spazi urbani da un organo preposto alla tutela ambientale a un ufficio che riuniva in sé le funzioni di controllo delle Arti e di difesa dell'ordine pubblico, all'insegna del perseguimento di un «decoro» consono alla dignità cittadina – termine che non a caso compare con frequenza sempre maggiore a giustificare i provvedimenti statutari. Con una differenza sostanziale, però, a Modena e a Ferrara: nella prima i giudici delle Vettovaglie (come a Reggio gli ufficiali agli Argini) erano strettamente subordinati al consiglio cittadino, cui spettava l'autorità di concedere licenze edilizie in deroga agli statuti e di provvedere «ut civitas magis decora fiat et aedificia fiant eo meliori modo quo ipsis videbitur». Nella capitale estense, invece, i giudici rispondevano del loro operato direttamente al duca e ai suoi delegati – ennesimo segnale dell'estrema debolezza delle istituzioni comunali ferraresi e di come in quest'ambito l'iniziativa pubblica fosse tutta nelle mani del principe.

Nel Duecento, dunque, a porre in atto le strategie urbane preconizzate negli statuti veniva chiamato un ufficiale itinerante, di provenienza forestiera, generalmente privo di competenze tecniche in campo edilizio e viceversa caratterizzato da una solida esperienza politica maturata nel corso di molti viaggi, dagli studi retorico-giuridici di livello universitario, dall'asserita capacità di operare per il bene collettivo prescindendo da interessi di parte. Un paio di secoli dopo sembrano invece aprirsi solo due alternative possibili: o la disciplina degli spazi urbani era posta sotto l'alto patronato di un consiglio municipale in via di chiusura patrizia, le cui ambizioni politiche si tingevano di connotati cetuali sempre più esclusivi ed ostentati⁵⁷; oppure il governo della città di pietra era in mano al principe e ai suoi ufficiali, la cui idea di decoro non si incarnava nella celebrazione delle autonomie cittadine e dell'antichità delle Case patrizie, bensì nell'esaltazione del potere e della magnificenza del sovrano. In entrambi i casi, scomparse o ridimensionate a ruoli marginali erano le magistrature elettive di quartiere.

⁵⁶ Sul ruolo dei podestà nel rinnovamento urbano delle città lombarde del Medioevo, cfr. GUIDONI E., *Appunti per la storia dell'urbanistica nella Lombardia tardo-medievale*, in *La Lombardia. Il territorio, l'ambiente, il paesaggio*, a cura di Pirovano C., Milano 1981, I, pp. 109-62. Più in generale, sulla fisionomia dei podestà comunali, cfr. *I podestà dell'Italia comunale*, a cura di Maire Vigueur J.-C., Roma 1999.

⁵⁷ A questo proposito, cfr. FOLIN, *Rinascimento estense*, cit., pp. 374-92.

3. Una matrice ideologica omogenea.

E tuttavia, pur con tutte queste differenze a livello istituzionale, la matrice ideologica delle disposizioni normative sin qui menzionate, l'«immagine urbana» che si può desumere avessero in mente i cittadini che avevano presieduto alla redazione degli statuti di Ferrara, Modena e Reggio, sembra singolarmente omogenea: quasi vi fosse un unico modello di decoro e ordine cittadino, a cui implicitamente tutti facessero riferimento. Un modello mai teorizzato apertamente, ma assolutamente chiaro nei suoi connotati di fondo, basato com'era su una duplice coppia di binomi: le aree *pubbliche* dovevano rimanere *aperte*; quelle *private* essere *chiuse*.

In tutte e tre le città una pletera di rubriche stabiliva che gli spazi di proprietà comunale o d'uso collettivo fossero lasciati sgombri e disponibili alla libera fruizione di ogni cittadino: così le strade dovevano restare aperte alla circolazione e pene particolari erano previste per chi ostacolasse il transito di carri e passanti⁵⁸; i negozianti dovevano guardarsi dall'occupare il suolo prospiciente le botteghe e gli stessi artigiani potevano esercitare la loro attività solo in zone ben determinate, spesso periferiche⁵⁹; anche gli argini dei canali e l'area circostante le fontane non dovevano essere sporcati o ingombrati, e ogni anno venivano appositamente eletti degli uomini con il compito di girare per la città facendo rispettare i divieti⁶⁰. E ancora: i portici non dovevano essere chiusi o transennati per alcun motivo⁶¹; ognuno era tenuto a pulire e liberare dalle immondizie gli spazi di rispetto fra le abitazioni⁶²; non potevano essere costruiti edifici in prossimità delle porte cittadine, e quelli già esistenti non potevano oltrepassare una data altezza⁶³; nessuno poteva sostare sulla pubblica via o, peggio, piazza per vendere le proprie merci⁶⁴; viceversa, i mercati potevano svolgersi esclusivamente nei luoghi e nei limiti di tempo prescritti dagli statuti⁶⁵.

⁵⁸ Cfr. Fe1287, V:22 («De via non occupanda in aliqua convicinia»; cfr. anche *ibid.*, V:35); Re1311, *Consuetudines*, 10 («De viis et stratis civitatis et districtus Regii apertis et disgomberatis tenendis et financiandis»); Re1312, I:66 («Ne vie comunis occupentur, sed occupate reducuntur in pristinum statum»); Re1335, *Super dugalibus*, 65 («De viis et stratis occupatis disgonberandis»). Per il restringimento delle vie e le relative pene, cfr. Re1311, VI:9 («De pena ponentis strictoria ad curus lignorum venalium»); Mo1327, IV:90 («De pena occupantis vel astringentis stratam vel publica Comunis»; anche in Mo1420, IV:66); e Mo1547, V:131 («De viis conservandis»).

⁵⁹ Cfr. Fe1534, VII:49 («De dischis et banchis ac aliis rebus non tenendis in viis publicis aut porticibus»); ma cfr. già, ad esempio, Fe1287, II:302 («In quibus locis carnes commedibiles vendi debeant»); *ibid.*, II:374: «Quod sogarii non faciant sogas a via Fratris Durantis usque ad viam Sancte Marie de Vado»; *ibid.*, II:357: «Quod callegarii et venditores sollarum debeant stare ad vendendum sub domo callegariorum».

⁶⁰ Cfr. Fe1287, V:32 («Quod elligantur per potestatem duo boni homines et cetera»); Re1265, II:2 («Sacramentum militum iusticie, et de modo preceptorum et de viis disgomberandis, et de eo quod servat in officio suo et de feudo suo»; cfr. anche Re1311, VII:16).

⁶¹ Mo1327, IV:96 («De tenendis apertis porticibus»); anche in Mo1420, IV:67) e IV:100 («De paleis et feno non tenendis in porticibus stationum nec propre eas per decem brachia»); e Mo1547, V:130 («De non tenendis impedimentis in viis publicis vel porticibus»).

⁶² Vedi *supra*, nota 10; Fe1287, V:28 («Quod non prohiatur aliqua putredo in aliqua via publica comunis»); cfr. anche Fe1534, VII:12: «De immunditiis non proicendis in plateis et de asinis non tenendis in ipsis nisi sint ligati»); e VII:11: «De laetamine non tenendo in viis publicis nisi per tres dies».

⁶³ Cfr. Mo1327, I:173 («Nullus habens domum vel casamentum iuxta portas civitatis Mutine per quatuor brachia intus et extra possit edificium suum in altum extollere prope taxellum portarum per quatuor brachia et qui contrafecerit teneatur suis expensis edificium destruere»; cfr. anche *ibid.*, IV:238).

⁶⁴ «Statuimus quod platea episcopatus Ferrarie sit aperta et omnibus civibus civitatis Ferrarie pateat copia vendere volentibus in ea, nec prosit alicui dicere volenti se per tempora stetisse in aliquo loco platee, ut per hoc in eo loco standi ius habere videatur» (Fe1287, II:343); Fe1534, VII:20 («Quod fructaroli non possint vendere super plateis nisi ad campanile»); *ibid.*, VII:21 («Quod plateae sint omnibus liberae») *ibid.*, VII:27 («Quod hortulani non dimittant immunditias in plateis»); *ibid.*, VII:22 («De apothecis non tenendis super plateis nisi in die fori»); *ibid.*, VII:61 («Quod hospites et tabernarii die fori non possint stare in plateis»).

⁶⁵ Cfr. Mo1327, IV:72 («De non tenendis storiis, tendis et copertis ante stationem»), IV:73 («De banchis et dischis tenendis ante stationem non impedientibus iter»); IV:74 («Quod nullus stationarius audeat tenere aliquam scfam extra stationem ultra duo brachia»); Mo1420, III:64 («Dce pena tenentium dischos vel banchas vel obstaculum iter impedientia»); Mo1547, V:131 («De banchis et dischis non tenendis ante apothecas»).

D'altro canto gli spazi di pertinenza privata dovevano essere chiusi, chiaramente delimitati e impediti alla vista e all'accesso dei concittadini: così tutti gli orti e i giardini interni alla città andavano interamente recinti da siepi che ben circoscrivessero le diverse proprietà, impedendo eventuali sconfinamenti⁶⁶; le «androne» – o «viazzole», a seconda della terminologia locale – dovevano essere murate così da formare un unico e continuo fronte viario possibilmente rettilineo⁶⁷; le chiaviche e gli scarichi delle abitazioni dovevano essere ricoperti, per ragioni igieniche e soprattutto estetiche, «cum oculus hominis ad videndum turpia ac fetida quasi semper inclinet»⁶⁸; pure le vie private e (nel distretto) le strade «vicinali» andavano serrate con porte e cancelli, mentre era vietato aprire nuove porte sulla via pubblica⁶⁹.

Sono tutti fattori di decoro, questi, che ricorrono ampiamente negli statuti compilati nelle città italiane del tempo, che si governassero a Comune o a Signoria⁷⁰. Ma non è certo in virtù della sua diffusione che la regia sottesa alle prescrizioni di legge può essere data per scontata, o spiegata unicamente in base a motivi funzionalistici: indubbiamente, giocava un ruolo cospicuo il bisogno di far fronte alle esigenze indotte dalla crescita demografica e ai relativi problemi di approvvigionamento, igiene, viabilità, ordine pubblico; tuttavia nel redigere gli statuti i legislatori cittadini avevano di mira – le rubriche non potrebbero essere più esplicite al riguardo – anche e soprattutto determinati canoni di decoro, ordine, bellezza in cui si incarnavano la concordia e la felicità collettive. Dove affondavano le radici questi canoni? Quali erano i punti di riferimento ideologici e formali che avevano guidato gli estensori degli statuti? E come si coniugavano tali schemi mentali, spesso ereditati dal passato, con la necessità di escogitare nuove risposte ai molti problemi inediti posti dalla città medievale?

A questo proposito non può mancare di colpire la straordinaria affinità che intercorre fra la maggior parte delle rubriche ora richiamate e quanto rimane del complesso di leggi che disciplinavano l'assetto degli spazi urbani nell'Antichità romana: già molto indicative in tal senso sono le arenghe delle disposizioni statutarie e la loro insistenza sul «decor», la

⁶⁶ Cfr. Mo1420, II:79 («De clausendis domorum»): «Omnes qui habuerint domum iuxta vicinum suum in civitate vel in burgis teneantur facere clausendam vel expensas clausende per medium ad postulationem alterius convicini per tantum inter una domum et aliam quantum ambe domus simul ascendunt et abinde infra; qui habuerit altiore si claudere voluerit faciat suis expensis et hoc facere teneatur sive de muro sive de alia materia dicta clausenda fieri debeat et ad voluntatem illius qui hoc postulaverit. Idem facere teneatur qui habet casamenta vacua et hortos iuxta vicinos suos f. claudere de sepibus vel de muro vel alia materia pro medietate, sive sit in civitate vel extra. [...] Et si contingerit aliquam domum devastari, clausende existentes inter ipsam domum et domus vicinorum non possint nec debeant devastari, nec in aliqua venditione cedant emptori et sit precisum» (anche in Mo1327, III:54; Mo1420, II:79; Mo1547, II:53 e V:130). Cfr. anche Fe1287, V:15 («De ortis et broylis claudendis comuniter»); Re1265, VI:31 («De sepibus faciendis comunilibus inter ortos et viridaria civitatis Regii»; anche in Re1311, V:51).

⁶⁷ Re1311, VII:42 («De plaçolis purgandis et claudendis»); Mo1327, V:133 («De privatis et andronis claudendis»): «omnia capita andronarum civitatis claudi debeant et murari de bono muro calcine. Et omnia privata civitatis sic claudantur et teneantur clausa ut aliqua putredo ex eis *videri* non possit, et hoc fieri fatiat potestas et quilibet officialis infra octo dies ad requisitionem cuiuslibet sine aliqua scriptura inde fatienda» (cfr. anche *ibid.*, V:136-37; Mo1547, V:130, 137; il corsivo è mio).

⁶⁸ «Statutum et ordinatum est pro evidenti pulcritudine civitatis et quod cum oculus hominis ad videndum turpia ac fetida quasi semper inclinet, et multa privata seu necessaria sint in civitate et burgis adeo discoperta propter dirutionem domorum, propter loca ubi sunt opposita et aliis circumstantiis altiora quod a transcurrentibus, velint nolint, videntur, quod quelibet persona civitatis Mutine et burgorum habens in domo sua aliquod tale privatum seu necessarium discopertum quod videri possit a transeuntibus et vicinis teneatur et debeat deinde tale privatum seu privata aut necessaria claudere et cooperire de muro vel de lignamine, ita quod putredo videri non possit» (Mo1327, V:133). Cfr. anche Fe1287, V:23 («Quod sedilia in civitate et burgis sint cooperta»; anche in Fe1534, VII:15); e Fe1287, V:27 («Quod omnes andronelle de quibus exit putredo claudantur»).

⁶⁹ Cfr. Fe1287, V:42 («Quod nulla porta vel hostia aperiantur supra viam publicam»); quanto alla chiusura delle vie vicinali, cfr. Mo1327, V:170 («De portis in viis vicinalibus faciendis»).

⁷⁰ Cfr. BOCCHI F., *Attraverso le città italiane nel Medioevo*, Ravenna 1987, pp. 91-142; FRANCHETTI PARDO V., *Storia dell'urbanistica. Dal Trecento al Quattrocento*, Bari 1994, pp. 25-41; GUIDONI, *Storia dell'urbanistica*, cit., pp. 331-419; HEERS J., *La città nel Medioevo in Occidente. Paesaggi, poteri e conflitti*, Milano 1995, 321-415; e ID., *Espaces publics, espaces privés dans la ville. Le Liber terminorum de Bologna (1294)*, Paris 1984.

«pulchritudo», l'«ornamentum» della città come motivi ispiratori dei provvedimenti 'urbanistici' accanto all'«utilitas» o al «commodum civium». Termini ricorrenti, com'è noto, non solo nella legislazione, ma anche nella letteratura romana di Età tardo-repubblicana («quae pulchritudo urbis, quae humanitas civium, quae rei publicae dignitas»⁷¹), tanto da essere recepiti fra i cardini concettuali della sistemazione vitruviana. Si pensi alla stessa articolazione dello spazio urbano in aree private e in altre identificate come pubbliche, patrimonio collettivo dell'insieme dei cittadini e per questo soggette a una disciplina particolare, che richiedeva l'attivazione di magistrature apposite che ne curassero il rispetto: sono tutti fattori discussi già in Aristotele, e poi ampiamente ripresi in Cicerone e ancora in Vitruvio⁷².

Ma non è solo questione di una più o meno generica contiguità ideologica: in numerosi casi si possono riscontrare puntuali corrispondenze fra le rubriche degli statuti tardo-medievali e analoghe leggi romane, talvolta riportate nel Digesto. Tipico, ad esempio, il caso della normativa giustiniana (in realtà risalente a qualche secolo addietro) in materia di viabilità, tutta volta a garantire l'assenza di impedimenti alla circolazione tramite un'attenta localizzazione delle attività commerciali e il divieto tassativo di costruire qualsivoglia struttura anche precaria nelle strade come nelle aree sacre, a tutela dei diritti d'uso collettivo⁷³. Analogamente, stando a norme di cui si può trovare traccia già nelle *leges municipales* di Eraclea o delle città spagnole, la manutenzione delle *viae publicae*, nonché la relativa pulizia dalle immondizie, era affidata ai frontisti in proporzione alla larghezza dei rispettivi lotti immobiliari affacciati sulla via; viceversa, la cura delle aree sacre e delle strade o piazze su cui si affacciavano templi ed edifici pubblici era a carico delle casse del Tesoro – secondo uno schema di suddivisione degli oneri 'urbanistici' straordinariamente simile a quello simile messo in atto, poniamo, a Modena, dove ai frontisti spettava riparare e mantenere il tratto di strada prospiciente la propria casa e le opere d'arredo della propria vicinia ad eccezione dei sagrati delle chiese⁷⁴. Ulteriori indizi di un'ascendenza classica della normativa urbanistica comunale potrebbero essere le disposizioni che regolavano le possibilità di esproprio o vendita coatta dei beni immobili⁷⁵; la disciplina dei portici, che costituivano una zona ibrida, di giuntura fra

⁷¹ Cfr. CICERONE, *Post reditum ad populum* I,4 (per un commento del passo in questione in riferimento all'opera di Vitruvio, cfr. ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Roma 1995, pp. 128 e 172-75).

⁷² Solo a titolo d'esempio, cfr. ARISTOTELE, *Costituzione degli Ateniesi*, 50 e 54; *Politica*, VII, 11-12; CICERONE, *De officiis*, I, 17, 53 («multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines»); VITRUVIO, I, III, 1 («communium locorum ad usum publicum dispositio, uti portus, fora, porticus, balinea, theatra, inambulationes ceteraque, quae isdem rationibus in publicis locis designantur») e I, VII, 1 («Divisis angipertis et plateis constitutis arearum electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est explicanda aedibus sacris, foro reliquisque locis communibus»).

⁷³ Sulle leggi romane che vietavano l'occupazione di suolo pubblico, cfr. DE ROBERTIS F. M., *Lis fullonum* (CIL, VI, 266): *oggetto della lite e causa petenti*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II (1982), n. 14, pp. 791-815; e, sulla localizzazione delle attività commerciali e artigianali, MOREL J. P., *La topographie de l'artisanat et du commerce dans la Rome antique*, in *L'urbs. Espace urbain et histoire Ier siècle avant J.C.-IIIe siècle après J.C.*, Roma 1987, pp. 127-55. Sulla normativa romana in materia di viabilità, cfr. PALMA A., *Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell'Età del Principato*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II (1982), 1914, n. 14, pp. 851-78.

⁷⁴ Cfr. ad esempio Mo1327, V:101 («Plateae capellarum per vicinos tavellentur exceptis sacratis»).

⁷⁵ Re1311, *Statuta nova*, 19 («Quod ille qui terram habuerit in districtu Regii compellatur vendere habenti maiorem quantitatem terre iuxta illam»; cfr. anche Re1335, V:42; Re1501, II:101-102); Mo1327, I:148 («De compellendo quemlibet vicinum cuiuslibet canalis molendini vendere de terra sua pro reatando ripam dicti canalis»; anche in Mo1420, I:185); e Fe1287, II:216-18 («Quod quicumque habet in civitate Ferrariae in aliquo casamento, si non habet ultra sex pedes et usus predictus est in medio alterius, teneatur ille cuius est usus dare illi qui habet a duobus lateribus, vel uno capite vel uno latere»; «Quod aliquis habens possessionem aliquam, que non habeat capud ad viam publicam, quod vicinus qui habet possessionem det ei»). In generale, sulla dottrina in materia, cfr. NICOLINI U., *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1952.

pubblico e privato⁷⁶; la prescrizione di mantenere spazi di rispetto fra le abitazioni, tanto ricorrente nei *municipia* romani da imprimersi profondamente nella topografia medievale della maggior parte delle città italiane⁷⁷. Altrettanto indicativo il divieto di demolire edifici all'interno delle mura a meno di non ricostruirli entro brevissimi lassi di tempo, «quia reipublicae interes ne civitas deformetur ruinis», come affermavano gli statuti di Reggio (ma la norma si trova con piccole varianti in tutte e tre le città come in molte altre del tempo)⁷⁸. Era, questa, una disposizione assolutamente diffusa nelle città romane già a partire dall'Età repubblicana e poi recepita in diverse rubriche del Digesto⁷⁹: il quale ultimo costituiva evidentemente, per gli statuari modenesi, un punto di riferimento così autorevole da prevalere persino sull'opportunità – altrimenti molto sentita – di condannare i delinquenti a punizioni esemplari, sì da portare nel 1327 alla decisione di abrogare la pena dell'abbattimento della casa dei rei di qualsiasi delitto salvo l'omicidio⁸⁰. È insomma probabile che la normativa romana in materia edilizia e urbana abbia rappresentato una fonte di ispirazione importante per i legislatori statuari comunali – per quanto le analogie e i punti di contatto ora ricordati non costituiscano che spunti da approfondire e stimoli a indagare meglio le matrici antiche della disciplina urbanistica tardomedievale (nonché il ruolo certo di primo piano giocato in questo quadro dai giuristi, come per esempio a Bologna Odofredo)⁸¹. Ciò che è sicuro, comunque, è che il lessico dei vuoti e dei pieni non si applicava indiscriminatamente al volto della città, ma lo marchiava in modo tale da gerarchizzarlo: così, ad esempio, una serie di norme tendevano ad affermare simbolicamente la centralità della piazza del duomo e del palazzo della Ragione, quasi assimilandolo a un luogo consacrato. Come una chiesa, il palazzo comunale doveva essere aperto al libero accesso dei cittadini durante tutto l'arco della giornata⁸²; di fronte

⁷⁶ Sulla disciplina dei portici in Età romana e sul loro ruolo di 'ponte' – materiale e giuridico – fra spazi privati e aree pubbliche, cfr. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato*, cit., pp. 276-79.

⁷⁷ Cfr. BOCCHI, *Attraverso le città*, cit., pp. 107-24; e EAD., *Aspetti e problemi della città medievale italiana*, Bologna 2000, pp. 95-118.

⁷⁸ «Quia republicae interes ne civitas deformetur ruinis, statutum et ordinatum est quod nullus cuiuscunque conditionis existat audeat vel presumere devastare sive devastari facere aliquo modo vel sub quovis colore aliquam domum vel aedificium domus aut muros diruere vel dirui facere in civitate vel burgis Regii quavis occasione [...] Possit tamen quilibet devastare domum aut aedificium causa reficiendi de novo, faciendo hoc cum licentia domini potestatis et antianorum et satisdando de ipsa domo reficienda vel aedificio infra terminum» (Re1501, III:130; cfr. anche Re1311, *Consuetudines*, 53; Re1411, III:123). Per Modena, cfr. Mo1327, IV:69: «Aliquis homo civitatis Mutine et districtus qui habet domum in civitate Mutine vel in burgis aut in aliquo castro districtus Mutine non debeat destruere nec destrui facere causa portandi alibi nisi causa meliorationis tantum» (anche Mo1420, III:62; e Mo1547, III:92). Quanto a Ferrara, cfr. Fe1287, II:42: «Ne ruinis civitas deformetur, statuimus et ordinamus nemini licere diruere aut destrui facere domorum edificia positaram in civitate Ferrarie vel in burgis [...] Salvo si predicta diruptio et depositio fieret causa reformandi et renovandi ipsum edificium, ut in hoc casu licitum sit domino edificii prestare convenientem securitatem in massaria comunis Ferrarie de reformando et renovando meliori edificium in loco diruptionis usque ad terminum sibi statuendum per potestatem». Norme analoghe si ritrovano in gran parte degli statuti di gran parte delle città dell'Italia centro-settentrionale: cfr. GUIDONI, *Storia dell'urbanistica*, cit., pp. 331-419).

⁷⁹ GARNSEY P., *L'investimento immobiliare urbano*, in *La proprietà a Roma*, a cura di Finley M. I., Bari 1980, pp. 149-65 (in particolare l'Appendice. *La demolizione di case e la legge*, pp. 161-65); PHILLIPS E. J., *The roman law on the demolition of buildings*, «Latomus», XXXII (1973), pp. 86-95; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato*, cit., pp. 199-219. Per un inquadramento generale di questi aspetti nel quadro della disciplina urbanistica romana, cfr. SARGENTI M., *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura (Atti Convegno di Como)*, Como 1983, pp. 265-84.

⁸⁰ «Et quod nulla domus in civitate Mutine vel districtu de cetero destruat per comune Mutine occaxione alicuius maleficii excepto quod homicidio»; Mo1327, IV:69 (norma ripresa senza cambiamenti anche negli statuti successivi: cfr. Mo1420, III:62; e Mo1547, III:92). A Reggio, viceversa, gli statuti del 1265 prescrivevano «quod omnes domus et possessiones bampnitorum comunis Regii tam in civitate quam extra civitatem debeant dirui et guastari pro comuni Regii» (Re1265, III:11).

⁸¹ Cfr. GOZZADINI G., *Studi archeologico-topografici sulla città di Bologna*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», VII (1868).

⁸² Cfr. Mo1327, I:160 («Quod non possit prohibere alicui uti in palatio») e IV:94 («Quod quilibet impune stare possit in palatio Comunis a mane usque ad complectorium») e Mo1420, I:89 («Quod non possit potestas prohibere alicui uti in palatio»); Re1265, I:20 («De hostiis palatii standis apertis a mane usque a sero ubi

ad esso erano vietate le esecuzioni capitali, e nei dintorni era proibito tenere taverne o esercitare altre attività poco consoni alla dignità del luogo⁸³; coerentemente, pure le pene per chi avesse commesso dei crimini al suo interno o anche solo nei suoi paraggi erano maggiorate⁸⁴. Non poteva certo passare inosservato il parallelismo con le analoghe norme che riguardavano il duomo e il suo sagrato, al cui interno era bandito qualsiasi mercimonio o comportamento in alcun modo turpe – come poteva essere urinare, aggredire terzi, sottrarre pietre benedette alle fabbriche consacrate⁸⁵. Era proprio in virtù di questa normativa articolata, dalle precise conseguenze giuridiche e giudiziarie, che nel 1456 a Ferrara (e a Reggio già dai primi del Trecento) si era sentito il bisogno di definire in modo inequivocabile i confini della piazza⁸⁶.

Diversamente dalla cattedrale, però, il palazzo comunale era anche un luogo di attività civili: proprio all'ombra delle sue logge era concentrato l'esercizio delle professioni liberali (qui operavano notai, banchieri, procuratori e cambiavalute – ed è difficile non pensare ancora una volta al «foro argentario» di vitruviana memoria⁸⁷), nel momento stesso in cui

redditur ius, et de nunciis non standis ad consilium, sed debeant stare ad hostia palatii ne aliquis intret ad consilium»); e Re1311, I:17 («De hostiis palatii standis apertis a mane usque ad sero et de nunciis non dimittendis in consilio»).

⁸³ Cfr. Mo1327, IV:248 («De non tenendo aliquam tabernam in stationibus Communis existentibus iuxta plateam»); Re1311, *Statuta nova*, 4 («De scalis palatii novi comunis que sunt versus contratam speciariorum aperiendis et disgomberandis»). Quanto al divieto di celebrare esecuzioni capitali, cfr. Fe1287, IV:42 («Quod nullus in platea comunis decapitetur»; anche in Fe1476, III:24).

⁸⁴ Cfr. Fe1287, IV:29 («De percuciente manu vel pede in domo comunis»); e Fe1534, III:68 («Pena committentis delictum in plateis communis Ferrarie et intra confines aut in palatio iuris vel in ecclesiis»); cfr. anche, a Modena, Mo1327, IV:18 («De insultu et miscancia facta in ecclesia Sancti Geminiani et alibi, et pace rupta»).

⁸⁵ Cfr. Fe1287, II:343 («De platea episcopatus ut sit omnibus libera et de pena scallarum»); cfr. anche Fe1534, VII:21; Fe1287, II:326 («Quod aliqua taberna non sit in confiniis locis religiosis»); V:30 («De laetamine et rusco vel alia putredine non ponenda in platea episcopatus»); V:31 («Quod aliquis non mingat nec aliquam putredinem faciat in platea»); V:38 («De porticalibus extra episcopatum et iuxta episcopatum manutenendis»); V:63 («Quod nulla putredo decurrat in plateam»). Per Modena, cfr. Mo1327, IV:97 («Quod zavaterii non stent in sacratu Sancti Geminiani, et non tenendo aliquod ad vendendum in ipso sacratu et in multis aliis»); IV:98 («De turpitudine non faicenda circa ecclesiam et turrimpredicti Sancti Geminiani»); IV:99 («De non proiciendo lapidem in dicta ecclesia, nec pirlando in ea»); IV:135 («De lapidibus magnis non extrahendis de episcopatu»); Mo1547, III:93 («De pena immittentis vel tenentis aliquod immundum in ecclesia vel palatio Communi») e V:128 («De non faciendo aliquam artem vel mercatum vel aliquam turpitudinem in ecclesia vel propre ecclesiam cathedralem»).

⁸⁶ «Declarantes confines platee extendi se usque ad pallatium cerdonum inclusive ex utraque via versum viam Sancti Pauli usque ad voltam palatii domini potestatis Ferrarie inclusive; versus viam Trinitatis usque ad ecclesiam Trinitatis exclusive et versus viam qua itur ad Sanctum Dominicum quantum se protendit pallatium illustrissimorum nostrorum dominorum ducum; versus portam Leonis usque ad foveam castris veteris et ab inde per lineam rectam usque et versus viam burgi novi exclusive et usque ad voltam sive podiolium coniungentem palacium dominis ducis cum castro veteri exclusive; versus viam Sancti Romani usque ad offitium XII sapientum inclusive; versus viam Gorgadeli usque ad voltam palatii episcopatus Ferrarie inclusive; includentes inter predictos confines episcopatus Ferrarie et loca officiorum publicorum non autem domos vel apotechas privatas que essent iuxta vel intra aut infra confines predictos» (Fe1456, III:68); cfr. anche Re1311, *Statuta nova*, 2 («De confiniibus platee»); e Re1501, III:124 («Qui sunt confines platee»).

⁸⁷ Cfr. VITRUVIO, *De Architectura*, V:1; com'è noto, il passo sarebbe stato fatto oggetto di particolare attenzione dai trattatisti quattrocenteschi: cfr. ALBERTI L. B., *L'architettura (De re aedificatoria)*, a cura di Orlandi G.-Portoghesi P., Milano, 1966, II, pp. 715-17 (ripreso proprio a Ferrara da Pellegrino Prisciani alla fine del Quattrocento: cfr. PRISCIANI P., *Spectacula*, a cura di Aguzzi Barbagli D., Modena 1992, pp. 83-85); FRANCESCO DI GIORGIO, *Trattati di architettura ingegneria e arte militare*, a cura di Maltese C., Milano 1967, I, p. 22; Antonio Averlino detto il FILARETE, *Trattato di architettura*, a cura di FINOLI A. M.-GRASSI L., Milano 1972, I, p. 279 e II, pp. 631-32. In generale, sulla fortuna delle indicazioni di Vitruvio nella teoria e nella pratica progettuale di piazze rinascimentali, cfr. ancora LOTZ W., *Piazze italiane del Rinascimento*, in *Studi sull'architettura italiana del Rinascimento*, Milano 1989, pp. 49-66. Quanto alla concentrazione di banchieri sotto le logge del palazzo comunale, cfr. Fe1287, II:352 («Quod omnes campsores teneantur stare cum tabulis suis ad cambiandum circa plateam comunis»); *ibid.*, II:357 («Quod callegarii et venditores sollarum debeant stare ad vendendum sub domo callegariorum»); *ibid.*, III:40 («Quod draperii habere debeant stationes communis que sunt subtus pallacium»).

ne venivano allontanate tutte le attività inquinanti e meno onorevoli – il meretricio e determinate attività commerciali *in primis*⁸⁸. In realtà, la piazza su cui si affacciavano il duomo e il palazzo del Comune sarebbe sempre rimasta il principale luogo di mercato in città, non foss'altro che per le altissime rendite che il vescovo e il principe ricavavano dall'affitto delle botteghe che vi sorgevano; tuttavia, preoccupazione costante degli amministratori comunali era quella di delimitare gli spazi destinati alle varie attività, impedendo l'accesso ai carri e ai venditori al minuto, suddividendo l'invaso in diversi lotti contraddistinti da precise destinazioni d'uso, regolando orari e modalità di vendita delle merci⁸⁹. «Ombellico» della città (secondo la famosa espressione di Francesco di Giorgio), la piazza del Comune costituiva dunque uno spazio franco, regolato da norme che erano e si presentavano come del tutto eccezionali rispetto a quelle normalmente vigenti. D'altra parte, essa non era certo l'unico luogo fatto oggetto di cure specifiche da parte degli statuari: intorno alla piazza si intersecavano a raggiera un pugno di vie e slarghi che per la loro particolare onorevolezza erano tutelati da tutta una serie di norme restrittive. Erano le strade dove più si concentravano i palazzi gentilizi delle principali famiglie patrizie della città – la via Emilia e il Canal Grande a Modena, la via dei Sabbioni a Ferrara, ancora la via Emilia a Reggio: lastricate a spese dell'intera comunità urbana, che spesso sosteneva pure gli oneri di pulizia e manutenzione ordinaria delle relative opere d'arredo, esse si caratterizzavano per la loro destinazione prevalentemente residenziale e per i loro prospetti tendenzialmente uniformi, che solo dopo aver ottenuto apposita licenza era possibile interrompere o modificare⁹⁰.

La suddivisione fra spazi pubblici e spazi privati non era quindi affatto neutrale, bensì politicamente e socialmente connotata, strumento usato consapevolmente per dare visibilità e concretezza alle impalpabili linee di discriminazione che solcavano la comunità cittadina; e avendo riguardo a questo dato di fondo le rubriche 'urbanistiche' degli statuti si

⁸⁸ Cfr. Re1265, IV:5 («De meretricibus expellendis et cessandis a domibus fratrum predicatorum»); Re1311, V:71 («Quod meretrices que stant in civitate Regii debeant stare iuxta foveas civitatis et de pena ipsarum»); Re1501, V:44 («In quibus locis callegarii, pellacani, pilliparii et varotarii debeant conficere coramina et pelles») e V:46 («Quod nullus proiciat sanguinem flobotomiarum, capillos vel alias feces per loca infrascripta»). Per Modena, cfr. Mo1327, II:60 («De platea Comunis Mutine disgomberanda de luto a massarus illorum de Sancto Lazaro»); IV:76 («De meretricibus non tenendis nec standis in civitate nec rufianis»); IV:101 («De non battendis nec saignandis pellibus a pillipariis infra confines platee»).

⁸⁹ In proposito, cfr. Fe1287, II:342 («Quod omnes draperii et alii artiste qui stant ante scallas comuni Ferrarie dimittant viam amplam decem pedibus»); Fe1534, VI:28 («De foro seu mercato faciendo super plateis communis Ferrarie»); Re1311, VIII:1 («Quod aliqua persona non debeat habere aliquod stallum in platea nec ibi aliquid vendere ad minutum»); Re1311, *Statuta nova*, 58 («Quod platea comunis stet disgonberata et quod ignis neque fumus <fiat> versus ecclesiam maiorem»); anche in Re1335, VII:74; e Re1411, IV:21; Re1335, VII:32 («Quod mercatum non fiat in ecclesia maiori et pena contrafacientis»); rubrica ripresa in Re1311, *Consuetudines*, 18; Re1411, IV:14.1; Re1311, VII:14 («De pena ducentis carum in platea vel in confinibus platee in die sabati»); Mo1547, V:127 («Quod plaustra non conducantur in plateam»). Per un inquadramento generale del regime degli spazi di mercato nell'Europa tardo-medievale e moderna, cfr. CALABI D., *Il mercato e la città. Piazze, strade, architetture d'Europa in età moderna*, Venezia 1993.

⁹⁰ Cfr. Re1311, VI:1 («Quod potestas teneatur facere disgomberare stratam Regalem a porta Sancti Stephani usque ad Portam Sancti Petri, cuilibet ante suum, a columpnis infra»; cfr. anche Re 1265, IV:2; Re1335, VII:28). Quanto alla proibizione di costruire «quoslibet podiolos seu porticalia» in alcune strade di lustrò particolare, cfr. Mo1547, V:121 («Omnes et singuli possint et valeant in qualibet parte seu contrata civitatis Mutinae quocunque nomine censeatur fabricare seu fabricari facere de et super stratis et viis publicis quoslibet podiolos seu porticalia tendentia ab una domo propria ipsius aedificantis ad aliam domum ex opposito similiter propriam ipsius aedificantis absque aliqua vicinorum contradictione vel officialium prohibitione et interesse etiam publico non attento, praeterquam super via Claudia, rua Magna, canali Claro et Magno, contrata Plopae et rua Muri, in quibus locis prohibemus fieri, seu aedificari posse quoquo modo dictos podiolos etiam valde altos, seu sublimes, nisi tamen in dictis locis, seu contratis vel earum aliqua de praesenti adesse reperirentur aliqui ex dictis podiolis, tali enim casu volumus eos sic remanere ac reparari posse»); cfr. anche Fe1287, V:39 («De porticibus Sablonum super viam et ripam Padi aperiendis»); V:45 («Quod omnes collonelli de porticibus vie Sablonum auferantur»); V:40 («Quicumque habet sollarium supra viam Porticorum antiquam de Medio aptet»); II:302 («In quibus locis carnes commendibiles vendi debeant»); II:374 («Quod sogarii non faciant sogas a via Fratris Durantis usque ad viam Sancte Marie de Vado»).

arricchiscono di significati non meno rilevanti per il fatto di rimanere spesso impliciti. Fra i primi atti di governo della *Respublica Mutinensis* subito dopo la cacciata degli Estensi, ad esempio, si trovano il restauro di un'antica croce di pietra nella piazza del duomo, o la ridipintura degli affreschi che ornavano il palazzo comunale, mentre due secoli dopo, ormai stinti gli affreschi che parlavano all'orgoglio del Comune di popolo, gli statuari modenesi pensarono bene di abrogare la rubrica che voleva il palazzo sempre aperto all'accesso di chiunque – norma decisamente anacronistica nel Cinquecento, quando il Comune non era più espressione del 'popolo' cittadino, ma organo di governo sempre più esclusivo dell'élite patrizia⁹¹. Si trattava insomma di aspetti cruciali per i ceti dirigenti cittadini, che vi trovavano motivi di distinzione in grado di rispecchiare la propria identità: e se ne ha la riprova più evidente a considerare i violenti conflitti che accompagnarono sempre i pur rari tentativi del principe di proporre nuovi poli di sviluppo urbano alterando le gerarchie tradizionali adombrate negli statuti. Emblematico il caso dell'Addizione erculea di Ferrara: progetto sostanzialmente fallito appunto per l'opposizione dei patrizi cittadini di fronte all'idea di trasferirsi nel nuovo quartiere residenziale voluto dal duca, e di abbandonare così insieme alle vetuste magioni le radici stesse e lo specchio della propria antica superiorità di gruppo⁹².

4. La normativa statutaria nella prima Età moderna.

Nel corso del Cinquecento l'aspetto fisico delle tre città estensi andò incontro a profonde trasformazioni, a partire dalla costruzione delle nuove cinte bastionate e delle relative 'spianate' che non solo ne stravolgevano i rapporti con il territorio, ma implicavano anche una serie di grosse operazioni edilizie all'interno delle mura: si doveva dare un assetto decoroso alle aree recentemente urbanizzate, trovare alloggio alle migliaia di abitanti dei borghi 'spianati' con l'occasione, modificare e uniformare il tracciato viario in prossimità delle fortificazioni, e ancora cercare un'adeguata sistemazione per i religiosi scacciati dai monasteri fuori le mura⁹³. I verbali dei consigli cittadini e i carteggi fra gli ufficiali e il principe testimoniano il continuo emergere di dispute sulla *forma urbis*, sulle possibili destinazioni d'uso dei quartieri periferici, sulla valorizzazione di lotti edificabili ancora inutilizzati come gli orti dei conventi; e d'altra parte il coagularsi di attriti e resistenze ad ogni proposta del principe – l'edificazione di una cittadella, l'ampliamento della spianata, la ricostruzione del castello ducale e degli spazi circostanti...

Ancor prima di produrre una nuova immagine della città e una diversa gerarchizzazione dei suoi spazi, queste operazioni e le relative controversie presuppongono l'assestarsi di nuovi equilibri politici, e di riflesso l'entrare nell'uso di nuove pratiche amministrative, emanazione di inediti organi di governo. Di tutti questi fattori, però, è quasi impossibile trovare traccia nelle riedizioni a stampa degli statuti pur uscite a più riprese nelle tre città estensi fino al volgere del secolo: in materia di governo degli spazi urbani, infatti, l'ultima sostanziale riforma statutaria a Ferrara risale al 1456, a Reggio al 1500; solo a Modena l'edizione del 1547 introduceva – lo si è accennato – delle innovazioni rilevanti rispetto alla precedente versione manoscritta del 1420. Il quadro normativo in vigore o comunque recepito in queste raccolte della prima Età moderna era rimasto sostanzialmente quello elaborato fra Tre e Quattrocento: né si trovano menzioni men che occasionali alla sfera

⁹¹ Nella redazione statutaria del 1547, infatti, non v'è più traccia delle norme relative all'apertura del palazzo già confermate nel 1327 e nel 1420 (vedi *supra*, nota 82). Quanto alle provvigioni della *Respublica Mutinensis*, cfr. Mo1306, pp. 128-29 («De cruce lapidea aptanda et reaptanda»; e *ibid.*, pp. 158-59 («Quod satisfiat pictoribus qui depixerunt multas ymagines»)).

⁹² Cfr. FOLIN, *Rinascimento estense*, cit., pp. 263-67.

⁹³ In proposito, per Reggio cfr. BALLETTI A., *Le mura di Reggio*, Reggio 1917; NIRONI V., *Urbanistica reggiana nella prima metà del secolo XVI*, «Bollettino Storico Reggiano», II (1968), pp. 27-40; ID., *La riforma cinquecentesca delle mura di Reggio*, *ibid.*, IV (1971), pp. 1-24; e ROMBALDI O., *Il monastero di San Prospero di Reggio*, Modena 1982, pp. 118-40; per Modena BULGARELLI M., *Fortificazioni e città nel Cinquecento*, in *Storia illustrata di Modena*, a cura di GOLINELLI P.-MUZZIOLI G., Milano 1990, III, pp. 441-60; per Carpi GHIZZONI M., *La pietra forte. Carpi: città e cantieri alle fortificazioni (XII-XVIII secolo)*, Bologna 1997.

edilizia e/o urbanistica nei libri di provvigioni trascritte in calce ai codici statutari, fra le gride e le disposizioni emanate dai consigli cittadini e i decreti del principe che integravano e aggiornavano le vecchie rubriche in materia. Eppure, di novità di rilievo ve n'erano state – anche sul piano istituzionale – se già nel 1465 Borso d'Este aveva riorganizzato il proprio ufficio alle Munizioni (probabilmente prendendo a modello analoghe magistrature istituite anche altrove in quegli stessi anni⁹⁴) da cui sarebbero poi dipesi tutti i maggiori cantieri edilizi fino al termine del secolo seguente, a Ferrara e nell'intero dominio⁹⁵. Per quanto attivissimo, l'ufficio alle Munizioni era stato però istituito dal principe al di fuori del vecchio sistema delle cariche municipali: le norme che ne regolavano l'attività erano quindi tenute manoscritte nelle stanze della cancelleria signorile, né si era mai sentito il bisogno di comunicarle ai consigli cittadini, o di registrarle fra i libri dell'archivio comunale⁹⁶.

Altrettanto elusivi, gli statuti, su un altro argomento che nella prima Età moderna era al centro di accesi dibattiti a corte e nei circoli dell'aristocrazia cittadina: vale a dire il tema dell'aspetto degli edifici privati e della loro localizzazione ideale in rapporto allo status sociale del proprietario. Ne discutevano gli autori dei trattati di architettura scritti e letti fra l'altro anche a Ferrara, Modena e Reggio fra Quattro e Cinquecento: testi in cui gli spunti vitruviani sulla necessità di calibrare il carattere delle abitazioni in base ai bisogni dei committenti venivano spesso rielaborati in chiave marcatamente cetuale, adombrando l'opportunità di raccogliere se non segregare i vari gruppi sociali in diverse aree della città⁹⁷. Si ponevano così le condizioni per un'interessante convergenza fra la trattatistica nobiliare, i manuali di 'economica' e appunto gli scritti *de re aedificatoria*: una convergenza chiaramente funzionale alle esigenze delle élites cittadine in cerca di segni di distinzione che ne legittimassero i privilegi⁹⁸. È vero, in realtà le proposte più o meno provocatorie dei letterati – «tetre e fantastiche insieme» come le aveva definite Firpo⁹⁹ – non avrebbero mai avuto attuazione pratica, andando ad arenarsi fra le secche di una geografia proprietaria talmente intricata da scompigliare qualsiasi progetto d'ordine esteso all'insieme del tessuto urbano; è però probabile che esse siano state fra gli spunti di ispirazione di singole operazioni di rottura che in parte cambiarono il volto delle città estensi non meno di quanto avvenne a Roma o a Milano: dalla sperimentazione di nuovi modelli edilizi di abitazioni collettive al progetto di rettifili di prestigio a destinazione residenziale dal riassetto monumentale delle zone centrali della città alla costruzione di grandi palazzi fuori scala intorno a cui si riorganizzava la maglia viaria e il profilo degli isolati circostanti¹⁰⁰.

Ma se davvero gli statuti sono muti su tutti questi processi, quale valore possiamo attribuire alla produzione statutaria della prima Età moderna? Se veramente le élites cittadine andavano investendo molte delle proprie energie materiali e culturali nel tentativo di imprimere il marchio del loro predominio di ceto sul volto della città, per quale motivo non se ne trovano riscontri nei testi statutari, rimasti in buona parte fossilizzati sulle norme tre-quattrocentesche? Perché si ha solo un'inerte riedizione delle vecchie

⁹⁴ Cfr. HEERS, *La città*, cit., pp. 322-26.

⁹⁵ Alcuni documenti sull'istituzione dell'ufficio alle Munizioni sono riportati in ZEVI B., *Biagio Rossetti architetto ferrarese. Il primo urbanista moderno*, Torino 1960, pp. 558-60.

⁹⁶ Per una contestualizzazione di questi aspetti nel quadro dell'ordinamento degli uffici ducali a Ferrara e nel dominio, cfr. FOLIN, *Rinascimento estense*, cit., pp. 129-45.

⁹⁷ Cfr. VITRUVIO VI, 5:2-3. Per l'eco di questo passo nella trattatistica rinascimentale, cfr. S. Serlio *on Domestic Architecture*, a cura di Rosenfeld M. N., New York, Architectural History Foundation, 1978, cc. 48r-49v; FRANCESCO DI GIORGIO, *Trattati*, cit., II, pp. 342-53 e 364-65; ALBERTI, *L'architettura*, cit., I, pp. 335-37, 399-401, 435 e II, p. 537; FILARETE, *Trattato*, cit., I, pp. 323-31; II, pp. 607-08 e 631-32.

⁹⁸ Sui manuali di «economica» e i relativi dettami in materia edilizia, cfr. FRIGO D., *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985, pp. 133-45.

⁹⁹ FIRPO M., *La città ideale del Filarete*, in *Studi in memoria di Gioele Solari*, Torino 1954, p. 23.

¹⁰⁰ Particolarmente significativa, in tal senso è la «Casa delle Vedove» fatta costruire nel 1505 da Ercole I d'Este (su cui cfr. ZEVI, *Biagio Rossetti*, cit., p. 46, figg. 85-86). In generale, sulle trasformazioni urbane della prima Età moderna, cfr. ora CALABI D., *La città del Rinascimento*, Bari 2001.

rubriche, senz'alcun riferimento – positivo o negativo che fosse – a quel processo di riappropriazione della città da parte di un patriziato nel Cinquecento più aggressivo che mai, e secondo schemi ben diversi da quelli medievali? Ne dobbiamo forse dedurre che nella prima Età moderna le rubriche statutarie non rispecchiassero più non solo le pratiche urbanistiche effettive – il che per certi versi è quasi scontato – bensì neppure l'intima volontà normativa dei ceti dirigenti cittadini, ormai orientata verso altri canali d'espressione?

In realtà, le suppliche e le richieste di licenza edilizia indirizzate in gran numero ai consigli municipali attestano che per lo meno fino ai primi del Seicento gli statuti erano rimasti il principale punto di riferimento legislativo in campo edilizio, e che nella pratica proprio quelle disposizioni elaborate secoli prima continuavano a essere recepite come valide anche quando e proprio in quanto si chiedeva di derogarvi¹⁰¹. Del resto, che la tradizionale normativa comunale continuasse a essere considerata alla stregua di uno strumento di governo efficace e per nulla desueto è dimostrato dai tentativi ducali di ampliare il raggio di applicazione degli statuti della capitale al resto del dominio, e per converso dalle proteste che tali tentativi suscitavano non solo a Modena e Reggio, ma anche fra le «teste broncine» della Garfagnana e della Romagna¹⁰². Non a caso, per tutto il secolo si seguitavano a ristampare vecchi codici statutari, nobilitati da nuove vesti grafiche e corredati di nuovi prologhi dal contenuto straordinariamente ideologico e programmatico: a Reggio, ad esempio, alle copie a stampa degli statuti del 1501 e del 1582 erano premessi un antico privilegio di Carlo Magno che definiva i confini della diocesi cittadina (787) e il testo della Pace di Costanza (1173), in cui il Comune cittadino era stato riconosciuto membro della Lega lombarda, il cui orgoglioso spirito d'autonomia aveva piegato persino l'imperatore Barbarossa¹⁰³. A Modena, invece, il codice del 1547 si apriva con un decreto di Federico II («privilegium in quo fines seu termini inter Mutinenses et Bononienses constituuntur» del 1226) e il lodo con cui Carlo V aveva recentemente riaffermato l'alta sovranità imperiale sulla città (1531); radicalmente diversi i punti di riferimento degli statuti ferraresi, la cui stampa del 1564 era stata patrocinata da Ercole II: a mo' di proemio vi si poteva leggere una rievocazione delle gesta della dinastia estense – «genus vetustissimum ab Atiis Romanis ortum» – e della sua ascesa al dominio della città¹⁰⁴.

Principale elemento di novità rispetto alle compilazioni medievali, forse sono proprio questi proemi che possono offrire una chiave per comprendere la funzionalità delle riedizioni statutarie del primo secolo dell'Età moderna: piuttosto che interpretarle come uno specchio della volontà normativa dei ceti dirigenti cittadini, o delle loro effettive istanze politiche, potrebbe essere più appropriato considerarle come strumenti di espressione ideologica e identitaria. Come lascia intendere il rinvio ai privilegi di Carlo Magno e di Federico II, nell'invenzione di una tradizione di autonomia comunale antica, e per ciò nobile, le élites cittadine avevano individuato un lessico e delle parole d'ordine straordinariamente efficaci per contrapporsi al principe e fondare una loro nuova identità di ceto. Era un lessico del tutto ideologico: il Comune e le sue istituzioni, il consiglio municipale *in primis*, nel Cinquecento non avevano più alcuna attinenza con quelli di secoli prima – alla stessa maniera in cui la città rinascimentale si andava costruendo secondo norme radicalmente diverse da quella medievale. Tuttavia, il richiamo alle antiche tradizioni poteva avere una sua efficacia strumentale – e non solo sul piano istituzionale, ma anche su quello forse più appariscente della disciplina degli spazi urbani: ribadire la centralità della vecchia piazza comunale, sottolineare la carica quasi sacra degli edifici che vi sorgevano, prescrivere il rispetto delle forme tradizionali erano altrettanti modi per

¹⁰¹ Cfr. FOLIN, *Modena e la corte*, cit.

¹⁰² In proposito, cfr. ANGIOLINI E., *Rettori, consigli e comunità nella Romagna estense del Cinquecento*, in *Poteri signorili, patriziati e centri urbani minori nell'area Estense in Antico Regime*, a cura di Fregni E., Roma 1999, pp. 123-25.

¹⁰³ Re1501, cc. n.n.

¹⁰⁴ Cfr. Re1501, Mo1547, cc. Iir-IVv; Fe1534, cc. n.n.

affermare una continuità che non era solo edilizia e architettonica, bensì più profondamente culturale, sociale, politica.

Negli anni della Devoluzione i patrizi modenesi facevano a gara per acquistare titoli feudali e cavallereschi per consolidare il proprio prestigio, e contemporaneamente si appellavano alle rubriche antimagnatizie degli statuti e al carattere popolare del Comune per impedire l'accesso in consiglio ai «potentes» forestieri (che questa volta non erano più i Signori feudali del contado, ma gli odiati cortigiani ferraresi)¹⁰⁵; questi medesimi patrizi potevano ben ergersi a tutori delle vetuste figure edilizie della città medievale e del tessuto urbano tradizionale nello stesso momento in cui loro personalmente lo stravolgevano con lo sfarzo dei propri palazzi fuori scala. Fondare le prerogative di ceto dell'aristocrazia cittadina sulle radici antiche dell'identità locale, di contro all'invadenza del principe e dei novatori che lo attorniavano: *in nuce*, troviamo qui un atteggiamento e delle pulsioni che avrebbero animato in modo più o meno sotterraneo buona parte dei cultori di storia e arti patrie dei secoli seguenti. Infuse nei tanti «teatri» di epigrafi, genealogie, chiese e luoghi illustri della città, successivamente ereditate dalle guide settecentesche per il forestiere – con tutto il loro nostalgico rimpianto per il buon tempo antico –, queste stesse pulsioni non avrebbero smesso di esercitare il loro fascino su generazioni di architetti e letterati sino all'Unità d'Italia, e per certi versi anche in seguito.

¹⁰⁵ Cfr. FOLIN, *Rinascimento estense*, cit., pp. 92-93.